14 359

PER

Lo Canonico D. Pietro Tabegna, il Sacerdote D. Giovanni, e il Dott. Fisico D. Saverio Tabegna, figli, ed eredi del fu D. Antonio

CONTRO

A gli eredi del fu Dottor D. Luigi Antonio Baratta.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

Presso Bernardo Priscolo Scrivano del S.R.C.

J. M. J.

Mmalatasi dell' ultimo male l' anno 1714. Teresa Jannelli della Città di Bojano, protestò, in quell' atto estremo di sua vita in presenza de' Sacerdoti D. Serafino Canonico Spina, e D. Pietro Chiovitti, che essendo stata importunata ella, anzi sedotta, ingannata, e sforzata dal fu Dottor D. Luigi Antonio Baratta ad istituirlo crede, sentiva de' pugnenti stimoli nella sua coscienza, che le suggeriva dover disporre di sua roba in benefizio di D. Pietro, e di D. Antonio Tabegna suoi Pronipori *ex Sobrina*. Ed avendo i due nominati buoni Sacerdoti ricordato all' afflitta Teresa, che se rimanea bene del tempo a poter chetare i latrati di sua coscienza, col disporre di sue sostanze a pro de' suoi pronipoti, non indugiò ella ad eseguirne il prudente consiglio. A qual' effetto fatto a se venire D. Matteo Pirrone Arciprete di Castelpetrosa, Notajo Apostolico, dimorante allora in Bojano (non v' avea altri Notaj in Bojano), e fattolo adagiare accanto al suo letto, ordinogli, che mettesse in iscritto la sua libera, ed ultima volontà, qual' era di voler istituire eredi in tutti i suoi beni D. Pietro, e D. Antonio Tabegna suoi pronipoti.

Si promette il fatto, con cui si dimostra, che Teresa Jannelli si lagnava sull' ultimo di sua vita di essere stata sedotta da D. Luigi Antonio Baratta ad istituirlo erede.

Ma che! non sì tosto ebbe l' inferma donna sua volontà manifestata, e non sì tosto il Notajo a distendere il testamento si ebbe posto, che avvisatasene per ventura D. Annamaria Baratta, germana del Dottor Luigi, spiccò costei persona, che dalla Villa in Città richiamasse il germano, il quale fretolosamente (come in cosa di tanta importanza convenia) accorso, entrando nella stanza dell' inferma, severo, e furibondo, com' era uso, passando dinanzi il letto, autorevolmente le disse: *Che fate Signora Ava*, (D. Luigi Baratta chiamava Ava Teresa Jannelli, perchè egli avea avuta in moglie Veneranda Visco nipote *ex filia* di Teresa Jannelli, la quale era premorta alla medesima senza lasciar figli, *fol. 56. a t. Test. sup.*

Tersa Jannelli incomincia a distendere il nuovo Testamento, dichiarando di voler istituire eredi D. Antonio, e D. Pietro Tabegna suoi Pronipoti.

E proibita da D. Luigi Antonio Baratta di compiere il Testamento.

sup. art. 5. fol. 65. 66. & a t. &c.) *o fede, o morte*. Per le quali minaccevoli parole del Dottor Baratta, e molto più per la ciera burbera, ed aſpra di lui, ſpaventata la meſchina Donna, licenziò freddamente il Notajo per allora, dicendogli, che lo arebbe poſcia richiamato.

Tereſa Jannelli ſi muore poco dopo la proibizione a lei uſata.

Rimaſe intanto Tereſa col propoſito di far teſtamento, ma proibita di farlo in quel punto, e continuando, e forſe ſendoſi raddoppiate, come debbe crederſi, le frodi, gl' inganni, e le violenze del Dottor Baratta, la Patca crudele reciſe lo ſtame della vita di Tereſa così preſtamente, che non potette ella cogliere altro momento a poter laſciare documento autentico della ſua volontà.

Pubblica voce del fatto ſubito dopo la morte di Tereſa.

Ciò però non oſtante non reſtò miga ſepolto nelle tenebre, od involto in profondo ſilenzio il triſto forfatto del Dottor Baratta, che anzi di eſſo pubblica voce ne corſe dopo morte di Tereſa Jannelli, con dirſi di più, che tutte le robe di lei ſpettavano a D. Pietro, e a D. Antonio Tabegna ſuoi pronipoti.

Ecco adunque il fatto, onde ſorge la ragion di D. Pietro Tabegna, di D. Giovanni, e di D. Saverio Tabegna figli, ed eredi del fu D. Antonio, per cui noi ſcriviamo: Fatto non certamente finto, od altramente maſcherato, ed adorno con delle parole propie a farlo comparir tale, quale ſi vuole, ma fatto conteſtato dal Canonico Decano della Cattedrale di Bojano D. Serafino Spina, il quale avendone pria fatta fede ſiſtente negli atti *fol. 56. & 57.*, l' ha poi nel termine ordinario intieramente ratificata, e confermata, come teſtimone di veduta di quanto fin quì ſi è per noi narrato, *fol. 62., & 63. ſuper articulo 1. 2. & 3.*

Il Canonico Spina, e 'l Sacerdote Chiovitti Teſtimonj di veduta del deſcritto fatto.

Non è però, che la verità del fatto teſtè raccontato poggi ſoltanto ſu la depoſizione del ſolo Canonico Spina, che per altro potrebbe baſtare, ma havvi aſſai di più. E primamente v' ha negli atti *fol. 137. & ſeq.* fede del fu Sacerdote D. Pietro Chiovitti, il quale inſieme col nominato Canonico Spina trovoſſi preſente a tutto quello ſi è per noi detto, eſſendo ſtati tutti e due chiamati per Teſtimonj del nuovo Teſtamento, che Tereſa intendea fare, come eſſo D. Pietro teſtificò nell' iſteſſa forma, e preſſo che colle ſteſſe eſpreſſioni del Canonico D. Serafino Spina, *cit. fol. 137. & ſeq.*

E perchè la fede del Canonico D. Serafino Spina ſiſtente negli

atti

atti *fol.* 56. *&* 57. ratificata nel termine *fol.* 62. *&* 63., e quella del fu Sacerdote D. Pietro Chiovitti ſiſtente al *fol.* 137. pongono il fatto da noi riferito nel ſuo vero aſpetto, e dimoſtrano inſieme le ſollecitudini della moribonda Tereſa, per gl' inganni, e violenze a lei uſate dal Dottor Baratta nell' eſtorquerle e donazione e teſtamento, noi le abbiam fatto ſtampare nel fine della preſente ſcrittura, donde ſi vede chiaro, che il fatto non ſolo non è ſtato punto da noi alterato, ma ſi è pur taciuta qualche circoſtanza, per riſparmiare la noja di una lunga lezione.

Secondamente vi ha le depoſizioni di cinque altri Teſtimonj, oltre il Canonico Spina, eſaminati nel termine ordinario, quattro de' quali, e preciſamente due, Fabrizio Selvaggi, garzone di Caſa della qu. Tereſa Jannelli, ed Innocenzo di Amico depongono il fatto nella ſteſſa guiſa, che per noi ſi è fedelmente riferito *fol.* 62. *ad* 78. *ſuper art.* 1. 2. *&* 3.

Depoſizioni di cinque teſtimonj conteſti, uno de' quali era garzone di Caſa di Tereſa.

Se adunque il Dottor D. Luigi Antonio Baratta avea ſedotta, ingannata, e ſforzata Tereſa Jannelli, perchè lo ſcriveſſe erede, come ſe ne querelò ella col Canonico D. Serafino Spina *fol.* 56. *&* 57., e col Sacerdote D. Pietro Chiovitti *fol.* 137. *&* *ſeq.* E ſe poi aggiugnendo delitto a delitto, proibì alla medeſima di far altro Teſtamento in benefizio di D. Pietro, e di D. Antonio Tabegna, com'era ſua volontà, *fol.* 56. *ad* 78. *ſup. art.* 1. 2. *&* 3. *&* *fol.* 137. *&* *ſeq.* ne diſcende per legittimo legal conſeguente, che il Teſtamento della q. Tereſa Jannelli a lei eſtorto dal fu D. Luigi Antonio Baratta ſia ſtato nullo nulliſſimo. Laonde eſſendoſi fatto il caſo della morte *ab inteſtato* della nominata Tereſa, dovea farſi luogo per la ſucceſſion di lei a D. Pietro, e a D. Antonio Tabegna ſuoi congiunti più proſſimi in grado di ſucceſſion legittima, come ne fecero iſtanza prima nella G. C. della Vicaria *fol.* 1. e poi nel S. R. C. *fol.* 185., ove paſsò la cauſa ad iſtanza degli eredi di D. Luigi Antonio Baratta *fol.* 9. E qualora ſi fingeſſe, che valido foſſe ſtato il Teſtamento, pure per avere il Dottor Baratta erede iſtituito proibito alla Teſtatrice di mutar volontà, ſi rendette egli indegno di acquiſtare ciocchè per giudizio della medeſima eragli ſtato antecedentemente laſciato. Intanto incominciamo a vederlo.

Fu dunque il Teſtamento nullo, perchè eſtorto con inganno, e dolo dal Dottor Baratta.

Il Dottor Baratta ſi reſe indegno dell' eredità di Tereſa per la proibizione a lei uſata.

Tra

CAPO I.
SI DIMOSTRA ESSERE STATO NULLO IL TESTAMENTO DI TERESA JANNELLI, NEL QUALE FU ISTITUITO EREDE IL FU DOTTOR D. LUIGI ANTONIO BARATTA.

TRa le massime costanti, e quasi dicemmo triviali della ragion civile, v' ha senza dubbio quella, che detta dover l' ultima volontà * de' morienti esser libera, e prosciolta in modo da forza esteriore, che qualunque timor di coazione, che ver loro si usi, annulli, e distrugga l' atto, che dal timore, e dalla coazione fu accompagnato. Ecco come si spiega il Giureconsulto Cajo nella *l. 23. ff. de hæred. instit.* ** *Illa institutio, quos Titius voluerit, ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est: Nam satis constanter veteres decreverunt, testamentorum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere.*

* *La volontà de' moribondi debbe esser libera, e spontanea.*

** *Si dimostra con leggi espresse.*

Non altrimenti l' Imperator Costantino *in l. 1. Cod. de sacrosanct. Eccles. Nihil enim est quod magis hominibus debeatur, quam ut supremæ voluntatis, postquam aliud jam velle non possint, liber sit stylus, & licitum, quod iterum non redit arbitrium.* E nel Cod. Teodosiano *tit. 7. de testam. ideo divinis sensibus, diu, noctuque res humani generis pertractantes, gratum duximus deficientium voluntatibus subvenire, ut pro suo quisque testetur arbitrio, aut in sua voluntate suam habeat voluntatem, ut invitus nemo nec taceat, nec loquatur.*

Quindi insegnò Giovanni da Imola su la *l. 1. ff. de testam. n. 4.* intorno a due atti, a quel del matrimonio cioè, ed a quel del testamento richiedersi pienissima libertà, perchè vagliano. *Primus est matrimonii actus, nam ille debet plena, & solida libertate gaudere, C. cum Abbas de his, quæ vi, metusque causa. Secundus est circa testamentum, ut si aliqua coactio, vel metus dederit causam testamento, testamentum sit ipso jure nullum.*

Con autorità di Dottori.

E la ragion del perchè il testamento debbe esser fatto di piena, e libera volontà del moriente, la ci reca il dotto *Molina de justit. & jur. disput. 135. §. quoad secundum* colle seguenti parole: *Ratio hujus rei hæc est, quoniam hæredis institutio, legatum, & donatio causa mortis mere gratis fiunt: ad conferendum autem dominium, aut conferendum jus titulo mere gratuito, ea libertas est necessaria, quæ involuntariam mixte excludat.*

Se ne reca la ragione.

E di quà pure difende la ragion della nullità del Testamento, quando questo sia stato estorto con delle frequenti, e pressanti persuasive, con delle false, e dolose suggestioni, e preci importune; dal che si fattamente, e per coral modo persuadere, è cosa dura assai più che il costringere, el comandare, al dissuadir di Ulpiano *in l. 1. §. persuadere ff. de serv. corrupt.*

Il Testamento è nullo per le importune persuasive, e per le suggestioni dolose.

Per-

Perfuadere, ei dice, *eſt pluſquam compellere, atque cogi ſibi parere*. E nella *l.* 3. §. *ſed quod ſi volentem ff. de lib. hom. exhib. Sed quid ſi volentem quidem retineat, non tamen ſine calliditate circumventum, vel ſeductum, vel ſollicitatum? recte dicetur dolo malo retinere*.

Perchè il sì fattamente perſuadere è più che il comandare.

E le preci importune, e le frequenti, e falſe ſuggeſtioni nullo rendono il teſtamento, maſſime ſe chi quelle mette in opra ha dell' autorità ſu la perſona di colui, che ei colle preci, e ſuggeſtioni vuol perſuadere, ed indurre a teſtare, come ſi par chiaro per lo *Cap. cum inter de elect.* ivi: *ad componendum coactum*, cioè nota la gloſa, *inſtantia precum devictum*. Imperciocchè allora comanda colui che priega, come avvertillo Fabio Quintiliano *declam.* 331. *Non ſunt preces*, ei dice, *ubi negandi libertas eſt: potentiſſimum quidem imperandi genus eſt*.

Spezialmente quando chi perſuade abbia autorità ſu la perſona del Teſtatore.

Ora eſſendo queſta, ſecondo che a noi ne pare, maſſima incontrovertibile, non occorre dirne di più, facendoci toſtamente a ragionar così. Se libera, ed eſente da timore, violenza, coazione, ed arbitrio altrui debbe eſſer la volontà de' morienti, per modo che nullo, ed invalido ſia il teſtamento di colui, che di ſua piena, libera, e ſpontanea volontà non teſtò, come colle addotte autorità, e ragioni abbiam chiarito: E ſe libera, volontaria, e ſpontanea non fu la volontà di Teresa Jannelli, la quale ridutta a quel paſſo eſtremo, allorchè l'Uomo vede più ſottile, confeſsò di eſſere ſtata ſedotta, ed ingannata da D. Luigi Antonio Baratta ad iſtituirlo erede, *fol.* 56. *&* 57. *& ſeqq. uſque ad* 78. *ſuper art.* 1. 2. *&* 3., *& fol.* 137., chi ſarà mai, il quale non inferiſca legittimamente, che il teſtamento di Teresa Jannelli a lei eſtorto da D. Luigi Antonio Batatta ſia ſtato nullo nullifſimo?

Si diſcorre ſul fatto, e ſu le ragioni.

Così nullo riputarono quel teſtamento, che colle frequenti perſuaſive, colle preci importune, e con doloſe ſuggeſtioni ſia ſtato eſtorto, Giaſone in *l.* 1. *Cod. ſi quis aliquem teſtari prohibuerit, vel coegerit*. Pietro di Gregorio *Syntag. jur. lib.* 4. *c.* 6. Picardo *in inſtit. tit. de action. lib.* 4. §. *actionum num.* 24. Ed Avendano *de metu lib.* 2. *cap.* 20. *num.* 46. ſi ride della miſenſaggine di coloro, i quali coral teſtamento ſi fanno a ſoſtenere: *ridiculum erit dicere*, ei dice, *quod valeat teſtamentum, in quo eſt defectus totius voluntatis; & hæc pars adeo vera eſt, ut contraria nobis ridenda videatur*.

Tai teſtamenti furono riputati ſempremai nulli.

Anzi

Anche nel caso di sospetto, che la volontà del moriente non sia stata perfettamente libera.

Anzi nullo sarà il testamento non sol quando evidentemente costi (come nel caso nostro) di essersi adoprate le sopra riferite pratiche per estorquerlo, ma tale sarà pure, allora quando v' abbia solamente ragion sufficiente di sospicarne. Odasi pertanto Daniel Mollero, *ad constit. Saxon. part. 3. constit. 5. Quandocumque aliqua suspicio subsit, ut testator non sponte, nec quiete, sedate, & mente bene compositus, sed ad alterius instigationes, & flagitationes, & importunas preces testamentum fecerit, testamentum non valebit.*

Si potrebbe dire, che per la nullità del testamento si richiegga piena pruova.

Ma quì potrebbe Uom dire. Egli è vero, che nullo sia il testamento alla cui formazione sian concorsi il dolo, il meto, le preci importune, o le dolose suggestioni; ma perchè per sì fatto modo nullo si renda il testamento, evidente, e chiara ne debbe esser la pruova.

Si risponde a questa obbjezione

Se tanto a noi si opponesse, non istaremmo guari a rispondere, che dovendo la volontà de' morienti esser libera, e spontanea cotanto, che ne sia esclusa la non volontà mista di libertà, come si spiega il Molina per noi addotto, *ea libertas necessaria est, quæ involuntariam mixte excludat*, ed essendo nel nostro caso molti argomenti, i quali dimostrano la volontà di Teresa Jannelli non perfettamente libera, tanto, e non più bastar dovrebbe a far cadere, e crollare il Testamento di lei: Più: diremmo, che chi opponesse ciò sarebbe smentito dall' autorità di Daniel Mollero per noi addotto, il quale sostiene esser nullo il testamento, allora quando v' abbia solamente sospetto, e ragion sufficiente di dubitare, che sia stato con cattive pratiche estorto; a qual' oggetto giova quì ripetere le sue parole: *quandocumque aliqua suspicio subsit, ut testator non sponte, nec quiete, sedate, & mente bene compositus, sed ad alterius instigationes, & flagitationes, & importunas preces testamentum fecerit, testamentum non valebit.*

Bastano le sole congbietture della volontà non perfettamente libera.

Mollero richiede il solo sospetto.

Ma sta per noi il nostro Presidente Vincenzo de Franchis, presso cui nella *decis.* 180. si ebbe per nullo un testamento fatto dalla moglie in beneficio del marito per varie congetture, le quali persuadevano aver costui usate preci importune, e suggestioni dolose per estorquerlo. Giova assai al nostro proposito trascrivere le parole del lodato Autore: *Vir*, ei dice, *quamvis infirmus, potens in patria, nunquam cum ejus consanguineis ab aula uxoris recedens; & mulier absque aliquo de suis extra proprios lares, existens sub viri regimine. Et pro hac opinione fuerunt*

Presso il de Franchis *fu riputato nullo un testamento per sole congbietture di dolo.*

fuerunt allegata dicta Addentium ad consilium Decii 489., quæ considerat Menoch. conf. 45. respons. 1. vol. num. 35. ver. non obstat, qui, concurrentibus subscriptis tantum, scilicet imbecillitate mulieris, existentia sub regimine viri, ac ipsius viri potentia, & dispositione intempestiva omnium bonorum in beneficium viri, tenent dispositionem text. l. finalis Cod. si quis aliquem testari prohibuerit, non procedere, prout etiam, aliis concurrentibus, dicit consuluisse Hercul. in l. si mihi, & tibi §. in legatis 5. col. vers. 2. ff. de legat. 1. Et quamvis prætenderetur, aliqua ex prædictis non esse bene probata, dolumque non præsumi l. merito ff. pro Socio; nihilominus, stante in præsenti casu difficultate probationum, quia prædicta omnia, seu major pars gesta erant in domo viri, in qua non aderant, nisi ejus consanguinei, & familiares, & indiscreta dispositione, S. C. credidit his probationibus, ex congestis per Jasonem in l. si quis ex argentariis §. Prætor ait ff. de edendo, etiam quia dolus ex conjecturis probatur l. dolum Cod. de dol.

Fermiamoci intanto un momento su questa decisione, la quale sembra propiamente fatta per lo caso nostro. Quivi si ebbe per nullo un Testamento della moglie a pro del marito; poichè egli era potente nella sua Padria, sebben cagionevole di salute, *vir, quamvis infirmus, potens in Patria*; perchè o egli, o i suoi congiunti non lasciavano mai di vista la testatrice, *nunquam cum eis consanguineis ab aula uxoris recedens*; perchè la testatrice destituta di parentela dipendeva dall' arbitrio di suo marito, *& mulier absque aliquo de suis extra proprios lares existens sub regimine viri.*

Si adducono i motivi della decisione del de Franchis.

Adattiamo ora al nostro caso i motivi della nullità del testamento della decisione. Il primo, perchè l' erede scritto *erat potens in patria*, e tal fu il Dottor D. Luigi Baratta, dacchè tutti i testimonj depongono concordemente, che egli fu sempremai Avvocato della Città, ed Agente dell' Illustre Duca insieme, Uomo autorevole, d' impegno, e di gran prepotenza, *ut super articul. 6. fol. 62. ad 78.* Il secondo, *quia nunquam cum eis consanguineis ab aula uxoris recedebat*: e tanto praticava con Teresa Jannelli il Dottor Baratta, non discostandosi mai dalla casa di lei, nè egli, come i Testimonj depongono *super art. 8. fol. 75. & 77. a t.* nè D. Anna Maria sua sorella, che l'abbiam antecedentemente veduta presso di Teresa Jannelli, tutta sollecita per avvisar il Fratello del-

Si adattano al caso presente, in cui tutti concorrono.

Il Dottor Baratta era uomo prepotente.

Non si discostava mai da Teresa Jannelli.

la nuova disposizione di lei, come attestò, ed ha deposto nel termine il Canonico D. Serafino Spina, *fol. 56. a t.*, *& fol. 62. a t. super primo art.*, e come costa dalla fede del fu Sacerdote D. Pietro Chiovitto, *fol. 137. a t. & fol. 138.* Il terzo motivo della decisione, *quia mulier absque aliquo de suis extra proprios lares, existens sub regimine viri*. E chi più sprovveduta di congiunti di Teresa Jannelli? Una figlia ebbe ella di se, e costei un' altra; l' una, e l' altra premorirono a Teresa; e nessuno era a lei più prossimo, quanto D. Pietro; e D. Antonio Tabegna proniporti *ex Sobrina*, come stà conchiudentemente provato nel termine, *super art. 3. 4. & 5. fol. 62. ad 78.* Finalmente chi più sottomessa alla volontà, anzi manomessa al capriccio di D. Luigi Baratta, quanto Teresa Jannelli? Egli disponeva della meschina Donna in ordine alla volontà, ed in ordine alla roba, come tutti i Testimonj depongono *super art. 8. fol. 62. ad 78.*

Teresa Jannelli era destituta di congiunti.

E sottomessa dell' intutto alla volontà, ed arbitrio del Dottor Baratta.

E qui è da avvertire, che per le sopradette conghietture, le quali tutte tutte concorrono nel nostro caso, riputossi nullo il Testamento presso il *de Franchis*. E pure, le lusinghe, e preci erano in quel caso state adoprate dal marito, cui non è proibito *judicium uxoris postremum in se provocare maritali sermone*, giusta la disposizione della *l. fin. Cod. si quis aliquem testari prohibuerit, vel cogerit*: ma nel nostro caso non era certamente permesso a patto alcuno al Dottor Baratta di adescar la volontà di Teresa Jannelli. E dopo tante chiare ragioni, chi sarà mai, che per valido sostener voglia il Testamento di Teresa?

Nella Decisione del de Franchis *le lusinghe, e preci erano state adoprate dal marito, cui non è assolutamente ciò proibito.*

A confermar però sempre più la pruova della nullità del testamento di Teresa, e del dolo a lei usato in estorquerlo, non è forse sufficiente la fede del Canonico Spina ratificata in termine, e quella del fu Sacerdote D. Pietro Chiovitti, tutti e due testimonj di veduta, ed i quali depongono delle lagnanze, ed angustie di Teresa Jannelli? Se a noi noi credono gli avversarj, lo credano al Riccio, ed a' que' Autori, ch' ei cita *ad decis. Pras. de Franch. 180.* *Et scias*, sono parole del Riccio, *quod ad probandum, tam impedimentum testandi, quam coactionem, duo testes sufficiunt. Paris. cons. 67. num. 17. vol. 3. relatus per Caravitam in addit. ad rub. ff. si quis aliquem testari prohibuerit*. E pur quì non si richieggono testimonj di veduta, come sono i nostri.

Per la pruova della nullità del Testamento bastano due testimonj.

I Testimonj nostri depongono de visu.

Ma

Ma si potrebbe dire, che di D. Pietro Chiovitti non v'ha, che una semplice fede. Egli è vero; ma è altresì vero, che la non si è potuta ratificare nel termine, per la morte preceduta di lui, *ut fol. 139.*: e nel caso, che l'attestante sia trapassato, la fede di lui fa bene della pruova, *quia dicitur adminiculata per mortem*, al dir del Mantone, *quest. 5. num. 64.* di Gaillo *lib. 2. observ. 43. num. 5.* molto più quando è roborata con suggello di pubblico Notajo, e fatta precedente ordine del Giudice (com' è quella di D. Pietro Chiovitti) al dir del Muscatello *par. 7. Gloss. præsentes, num. 10. lib. 1. fol. 240.* e del Riccio *collect. 1794.* oltrecchè la fede di D. Pietro Chiovitti ha la stessa forza della deposizione del Canonico Spina, perchè in tutto, e per tutto sono tra lor conformi, e l'uno fa menzion dell'altro, come può osservarsi nel fine della presente scrittura.

La Fede di D. Pietro Chiovitti non si è potuta ratificare nel termine, essendosi trovato premorto

Ed in tal caso non è necessaria la ratifica.

Tanto più, che è roborata con suggello di pubblico Notajo.

Si aggiugne, che il Canonico Spina, ed il Sacerdote D. Pietro Chiovitti non sono i soli, i quali depongono del dolo usato dal Dottor Baratta in estorquere il Testamento di Teresa Jannelli, poichè v'ha altri cinque testimonj, i quali istessissimamente depongono *super art. 1. 2. & 3. fol. 62. ad 78.* Ed a tutto ciò aggiungasi la dichiarazione della Testatrice, la quale presso a morte, allora quando *non præsumitur immemor vitæ æternæ*, protestò di esser stata ingannata, sedotta, e violentata dal Dottor Baratta ad istituirlo erede, *ut super art. 1. 2. & 3. fol. 62. ad 78. & fol. 137. a t.*: ed a tai confessioni de' testatori si presta ben della fede, e della credenza. *Metu factum censetur testamentum, si testator affirmavit, testamentum à se factum metu fuisse, & velle id revocare, si posset.* Così il Barry *lib. 1. de testam. tit. 9. num. 12.* Nè altrimenti il Menochio 4. *præsumpt. 11. n. 7. Parisi. lib. 3. cons. 67. n. 119. Mascard. de prob. vol. 3. concl. 1353. n. 60.* E Brunnemanno *ad tit. ff. si quis aliquem &c. n. 1. & seq.* l'insegna colle seguenti parole: *importunæ sollicitationes per confessionem ipsius testatoris, vel ex aliis præsumptionibus probantur.*

Ed è intieramente uniforme a quella del Canonico Spina ratificata in termine.

Vi ha cinque altri testimonj conformi.

E la confessione della Testatrice, a cui fenz' altro si crede.

E quì viene a noi destro recare in mezzo cosa che aggiunga peso, e verisimiglianza alla pruova de' nostri Clientoli. Nasce questa dalla condizion di colui, che il Testamento estorse, e dalla condizion di colei, cui fu estorto. Colui che il testamento estorse fu il Dottor D. Luigi Antonio Baratta, uomo callido tanto, quanto che assai, e verfato in simili sconcez-

Si convalida la pruova dal carattere dell'erede scritto, e dalla condizione della Testatrice.

ze, dacchè non ancor pago di aver indotta Teresa a scrivergli lo crede, lasciandole a mala pena la libertà di far un Legato pio, non ebbe poi riparo di falsar i Codicilli di lei, ne' quali quel Legato si comprendea. E di ciò havvi documento negli atti *fol.* 132. *& a.*, quanto a dire una dichiarazione del fu Notar Gio: Battista Pirro di Cantalupo, il quale costituito nell' ultimo periodo di sua vita, protestò in escolpazion di sua coscienza di essere stato indotto dal Dottor Baratta a falsare i Codicilli di Teresa, di quella Teresa, cui egli avea strappato il Testamento. Colei poi, cui il Testamento fu estorto era una meschina donnicciuola, piena di dabbenaggine, e subordinata talmente, e per sì fatto modo alla volontà dello scaltro D. Luigi Baratta, che non potea ella niente da se disporre, e risolvere senza il parere, e l'oracolo di lui, *ut super art.* 8. *fol.* 62. *ad* 78. Se dunque cotanto tristo era l'erede scritto, e cotanto piena di bontà la testatrice, non sarebbe questa sola fortissima congiuntura a dubitar della validità del testamento contro cui scriviamo? E questa a tante congiunture, e pruove unita non dovrà far giudicare della nullità del testamento di Teresa Jannelli? Certo che sì, certo che sì.

Il termine di ripulsa conferma la nostra pruova.

Così chiara adunque, e convincente essendo la pruova fatta per gli nostri Clientoli; è inutile il più ragionarne: solo ci piace ricavarne un altro argomento della sua fermezza dall' impegno dagli avversarj mostrato nel domandare, e compilare il termine della ripulsa de' testimonj, per parte di essi nostri Clientoli esaminati. Eglino si sono sforzati di macchiare il carattere di ciascheduno, con imputazioni per altro false, e ridicolose, e delle quali il Sacro Cons. non debbe tener conto di sorta; veggendosi chiaro di qual grande levatura sieno le deposizioni de' testimonj de' nostri clientoli in un fatto sì fraudolento, e che parla propiamente da se stesso.

D. Niccolò Baratta figlio, e coerede di D. Luigi Antonio ha creduto infringere la pruova de' nostri clientoli, con articolare nel termine di ripulsa, che il Canonico D. Serafino Spina sia stato Compadre col fu D. Antonio Tabegna fratello di D. Pietro, e Padre di D. Giovanni, e di D. Saverio Tabegna nostri clientoli, per aver battezzato il detto D. Saverio figlio di esso fu D. Antonio: Ma nel termine stesso di ripulsa si è da' nostri clientoli provato, che il Canonico D. Serafino Spina fece so-

lamente

lamente l' ufizio di Parroco in mancanza dell' Arciprete della Cattedrale, essendovi intervenuti per Suscettori, o siano Padrini Donato Antonio Bilotta, ed Onesta sua sorella, come si rileva dalla fede presentata dagli Avversarj stessi *fol.* 171. ove vedesi pure sottoscritto l' Arciprete Palumbo.

E se questo semplice ufizio di mandatario del Parroco importasse affinità tale, che rendesse il battezzante sospetto nella sua deposizione, assai più sospetto dovrebbe essere il Parroco, come quegli, il quale battezzando tutti i suoi figliani è un Compadre universale di essi: e pure noi vediamo tutto giorno fedi, e deposizioni de' Parrochi, ai quali pienamente si crede per lo loro carattere Sacerdotale, nè nessuno si è giammai sognato d' infringere le loro deposizioni per tal capo. E poi il Sac. Cons. di cui è proprio il vedere *quanta fides adhibenda sit testibus*, mettendo in confronto col carattere Sacerdotale del Canonico Spina la pretesa parentela spirituale, giudicherà, se questa possa persuadere, ch' ei abbia voluto ingannarsi nella propria anima, con un attestazione non vera.

Ma come suspicarsi non vera la deposizione del Canonico Spina, se la fede di D. Pietro Chiovitti, la quale abbiam dimostrato far piena pruova per la preceduta morte di lui, in tutto, e per tutto è conforme a quella di esso Canonico Spina? L' una, e l' altra sono stampate in fine della presente scrittura: Se si avrà la pena di leggerle, si vedrà come sono uniformi, perchè sono attestazioni di testimoni di veduta. Rimane adunque certo, ed indubitato ciocchè per esso Canonico Spina si è deposto, niente ostando gli sforzi degli avversarj nel diminuire la fede di lui colla pruova della pretesa affinità spirituale.

Rispetto poi agli altri testimonj, la fede de' quali D. Niccolò Baratta ha creduto atterrare, con fare di essi un carattere nero, ed infame, può ben dirsi, che viene quella sostenuta, e confermata dall' esame in grado di ripulsa, fatto per gli nostri clientoli, i quali a raffermar la bontà di vita, e buona qualità de' testimonj per essoloro esaminati nel primo termine, anno fatto uso di altri testimonj maggiori di ogni eccezione, cioè sei Sacerdoti, tra' quali quattro Canonici, ed un Professor di legge, i quali concordemente depongono, che i testimonj esaminati nel primo termine sono uomini dabbene, viventi onoratamente, e non capaci d' ingannarsi per qualunque

que impegno, o aderenza, *ut fol.* 156. *ad* 163.

E ſtato pertanto vano lo ſforzo di D. Niccolò Baratta col domandare, e compilare il termine di ripulſa, tanto maggiormente, che nella compilazion di eſſo è corſo un volontario difetto, il qual produce una nullità inſanabile; cioè a dire la copia degli articoli di ripulſa non è ſtata notificata al Procuratore de' noſtri clientoli negli atti coſtituito, poichè queſti è il Dottor D. Stefano della Porta, *fol.* 2., e la copia degli articoli ſi vede notificata a D. Saverio d'Andrea *fol.* 167. *a t.* Ecco dunque, che l'impegno per D. Niccolò Baratta moſtrato nel domandare, e compilare il termine di ripulſa, lungi dall'infringere la pruova de' noſtri clientoli dimoſtra ſolamente, che eſſo, e gli altri avverſarj ragionevolmente ſi mono della pienezza delle medeſima, e ſuggerirſi a noi ſteſſo argomento onde convalidarla, e coſtituirla.

Rimanendo adunque fermo, e ſtabilito, che l'ultima volontà del morente, che non ſia ſtata libera, e ſpontanea, o che ſia ſtata eſtorta con delle frequenti, e moleſte perſuaſive, con delle preci importune, e con delle falſe, e dolioſe ſuggeſtioni, non debba volontà altramente valevole riputarſi, ma nulla al bene, e di neſſun vigore; e fermo altresì reſtando, che il Teſtamento di Teresa Jannelli fu a lei eſtorto da D. Luigi Antonio Baratta, ne ſeguita ſenza dubbio, che nullo fu quel teſtamento di lei; il perchè ſi morì ella *ab inteſtata*, ſtando regiſtrato nel *lib.* 3. delle Iſtituzioni *tit. de hæredit. quæ ab intest. defer. pr. Inteſtatus decedit, qui aut omnino teſtamentum non fecit, aut non jure fecit, aut id quod fecerat ruptum, irritumve factum eſt.*

Si conchiude eſſer nullo quel Teſtamento, che non ſia ſtato libero, e ſpontaneo. Tale fu il teſtamento di Teresa Jannelli.

Dunque ella ſi morì ab inteſtato.

Che ſe nullo fu il teſtamento di Teresa, ed ella ſi morì perciò inteſtata, dovea, e debbe di ragione farſi luogo per la ſucceſſion di lei ai congionti in grado più proſſimi. *Hinc*, ſcrive Carlo Antonio de Roſa *in Pran. Civ. Decret. cap.* 3. *qui ſucceſſurus fuiſſet ab inteſtato adverſus hæredem inſtitutum actione de dolo, vel in factum experiri valet, & ſi in poſſeſſione rerum reperiatur exceptione doli ſe tueri. Surd. conſ.* 673. *Peregr. de jur. fiſc. lib.* 2. *tit.* 9. *n.* 10. *Angel. in l.* 1. *Cod. ſi quis aliquem teſt. prohib. qui de re judicata quoque teſtatur, caterique Doctores apud eum.* E ſe i proſſimi in grado di ſucceſſion legittima erano allora D. Pietro, e D. Antonio Tabegna, *ut ſuper art.* 4. *fol.* 62. *ad* 78., ne ſeguita ſenza dubbio, che l'eredità inteſtata

Perciò l'eredità di lei ſpetta ai congiunti più proſſimi.

Tai erano D. Antonio, e D. Pietro Tabegna.

di

di Teresa Jannelli ad esso loro, cioè a D. Pietro, e a D. Giovanni, e a D. Saverio figli, ed eredi del fu D. Antonio, ed a niun altro dovea, e debbe di presente per legittimo giure deferirsi.

GIUNTA AL CAPO PRECEDENTE.

Si conferma la nullità del Testamento fatto per violenza, o per dolose suggestioni, esaminandosi la scrittura del Difensor di D. Niccolò Buscè.

Si pretendea dagli eredi legittimi di D. Domenico Gamboa, che egli per dolose suggestioni avesse scritto erede D. Niccolò Buscè.

Il Difensor di D. Niccolò Buscè sostenea esser valido il Testamento fatto per forza, e per dolose suggestioni.

Si valea dell'autorità del Fabro, ma non camminava con lui d'accordo intorno alla ragione della validità di cotal testamento.

LA difesa, di cui noi a pro de' nostri clientoli ci siamo indistati, ci mette nell' impegno, quanto increscevole, altrettanto necessario di distendere la presente giunta; nella quale, a raffermar maggiormente la nullità di quel testamento, cui fia stato Uom violentato a fare, farà per noi qualche cosa detto della coraggiosa impresa di quel valente, e veramente dotto nostro Professore, che il Testamento di D. Domenico Gamboa imprese a sostenere.

Avea costui scritto Erede nel suo testamento un estraneo, qual' era D. Niccolò Buscè. Gli eredi legittimi promossero giudizio di nullità del testamento di D. Domenico, come quello, che diceano essere stato estorto con false, e dolose suggestioni da D. Gregorio Buscè Padre di D. Niccolò. Chi sostenea la ragione di D. Niccolò Buscè imprese a dimostrare, che il testamento fatto per violenza, o per dolose suggestioni non fia nullo, ma sì bene valido; e che solamente si neghino all' erede scritto le azioni, secondo la frase di Ulpiano: dond' egli ricavava esser valido il testamento, ma poi rescindersi, non già dai venienti *ab intestato*, ma dal fisco, il quale pure ei per altro verso escludea.

A ciò dimostrare il Difensor di D. Niccolò Buscè si valeva dell' autorità di Bartolo, di Baldo, di Paolo di Castro, e di alcuni altri Comentatori del dritto Civile; ma segnatamente facea uso dell' autorità di Antonio Fabro; avvegnacchè poi ei non camminasse d' accordo con costui del perchè il testamento fatto per violenza valido, e non già nullo riputar si dovesse: giacchè il Fabro avvertendo, che il doppio titolo del *ff.* e del *Cod. si quis alium testari prohibuerit, vel coegerit*, lungi dal favorire la sua opinione, la contrariava manifestamente, ricorreva alla presunzione di non mancar mai la volontà in quel testamento, per cui ordinare tante solennità le Leggi Romane inventarono; niente importando, che a fare quell' atto il testatore fosse stato antecedentemente violentato. Il difensor di D. Niccolò Buscè dicea, che la volontà, sforzata, ed estorta, pur non lascia di essere volontà, secondo la massima delle Scuole, *voluntas coacta, etiam voluntas est*: giacchè (continuava egli a dire) potea bene il testatore soffrir la violenza, che gli si minacciava, e gli s'in-

feriva,

feriva, o far l' atto, che dalla violenza l' eſentava; e finalmente, quelche è più ſi valeva delle leggi de' citati titoli, del *ff.*, e *Cod. ſi quis aliquem*.

Si eſaminano le ragioni del difenſor di D. Niccolò Buſcè, alle quali ſi riſponde.

Così il dotto Uomo ragionava; ma ſia con ſua buona pace, ragionava aſſai a diſagio; dacchè alle autorità da lui addotte tali, e tante ſe ne poſſon contrapporre, che ne rimarrebbe certamente vinto; quantunque volte non negava egli medeſimo eſſere infinito, e più copioſo de' ſuoi il numero de' DD. i quali dopo Fernando Vaſquio nullo aveano riputato il teſtamento fatto per violenza, o per doloſe ſuggeſtioni; a quali pure aggiunger ſi debbono gli Autori per noi addotti nel precedente Capo, e Giovanni da Imola, il Giaſone, e'l Rubeo, i quali prima del Vaſquio aveano cotal teſtamento nullo riputato, com' egli pure il difenſor di D. Niccolò Buſcè eraſi avviſato. Poſſono in oltre opporſi due celebri *Deciſioni* la *69.* di Mazzeo degli Afflitti, e la 180. del Preſidente de Franchis da noi eſaminata, le quali Deciſioni il difenſor di D. Niccolò Buſcè non ſeppe altramente ſfuggire, che con interpretazione per verità poco riſpettoſa all' autorità del Supremo Senato del Sac. Conſ., da cui quelle deciſioni uſcirono.

Il ſentimento del difenſor di Buſcè era quello degli Stoici.

Perchè però ſi vegga chiariſſimamente a qual fragile fondamento poggi l' opinione del difenſor di D. Niccolò Buſcè, è da ſaperſi, che in ſoſtenendo egli valido il teſtamento fatto per violenza, o con doloſe ſuggeſtioni, abbia adottato il ſentimento degli antichi Stoici, inſegnamento de' quali era, che l' Uomo ſaggio foſſe ſcevero, e ſpoglio di ogni e qualunque paſſione, ed affezione umana, così che egli non tema, non iſperi, non goda, non ſi rallegri; e tale moſtrarſi anche, quando venga cacciato dentro il Toro di Falaride. Quindi ne inferivano, non eſſer ſaggio colui, il quale teme, ma ſi bene ſtolido, e fatuo, e lo ſtolido, e fatuo non dovere ritrar vantaggio della ſua ſtoltizia.

Seguito da qualche antico Giureconſulto, ed adottato da Ugone Grozio.

Qualche ſeme di queſta dottrina ſi vede ſparſa ne' libri delle Pandette, ove pure ſcorgeſi il rimedio inventato dal Pretore della reſtituzione *in integrum*, o del eccezione, *quod metus cauſa*. L' iſteſſa dottrina leggeſi preſſo Ugone Grozio *de jure belli, & pacis lib. 2. cap. 11. §. 7.*; ma ella è ſtata già confutata da tanti Comentatori del citato Ugone Grozio, in prova di che ſiaci lecito di traſcrivere le parole di Giovanni Eineccio nel riferito luogo di Grozio.

Stoici.

Stoici statuebant, ei dice, *sapientem affectibus carere omnibus, eum nec metuere, nec sperare, nec gaudere, nec lætari: si in Phalaridis Tauro sit, tamen dicturum, eja quam suave est, quam nihil curo! Hinc colligebant, eum qui metuit, non esse Sapientem, sed stolidum, stolidum autem non debere fructum capere stultitiæ suæ. Jam omnes existimant, hæc ratione carere, idque luculenter demonstravit Gundlingius in tractatu de efficientia metus. Et tamen Grotius defendit sententiam Stoicorum .... quia hic revera sit consensus. Coacta voluntas etiam est voluntas, immo quam maxime voluntas. Quia hic non est consensus conditionatus, sed purus. Vult enim se a periculo liberare .... SED HÆC DOCTRINA NON EST PUBLICI SAPORIS. Metus est affectus, qui non in stultos solum cadit, sed in sapientissimos quoque. Repræsentato enim malo futuro, & difficulter declinando, necessario metus oritur. JAM ERGO NON QUÆRITUR, AN EGO CONSENSERIM, SED AN ALTERI JUS FUERIT METUM INCUTIENDI, eoque modo consensum eliciendi. Si illi &c.*

Si ributta tal sentimento coll' autorità dell' Einneccio.

Riſguardo poi alle leggi del *ff.*, e Codice, elleno non erano, così com' ei moſtrava di credere, affacevoli gran fatto al ſuo propoſito, come ſarà per noi fatto chiaro. Perciocchè il doppio titolo delle Pandette, e del Codice *ſi quis aliquem* due caſi abbraccia; quando il Teſtatore ſia ſtato a ſcrivere l'erede violentato, o ingannato, l'uno; quando gli ſia ſtato proibito di mutar teſtamento, l'altro. Or in queſto ſecondo caſo, il dotto Difenſor di D. Niccolò Buſcè conchiudeva bene negarſi all' erede ſcritto, o legittimo le azioni, poichè l'aver proibito al teſtatore di mutar volontà, non trae ſeco la nullità di quel primo teſtamento, in cui chi proibiſce era ſtato ſcritto erede, e non gli toglie la proſſimità per poter ſuccedere *ab inteſtato*, s' egli era del defunto l'erede legittimo; ma ſolamente gli addoſſa una marca d' indegnità, per cui gli ſi negano le azioni a poter ottenere quell' eredità, che o per lo primo teſtamento, o per ragion di proſſimità ei avrebbeſi acquiſtata; perchè non eſſendo venuto a perfezione il ſecondo teſtamento, fermo reſtar debbe il primo, giacchè *fieri nequit, ut ex poſteriori teſtamento, quod nullum eſt prius rumpatur, l. 2. de injuſto rupto, l. ſi filius 7. ff. de lib. & poſt.* o debbe darſi luogo ai venienti *ab inteſtato*, ſe altro teſtamento colui a cui è ſtato proibito di teſtare non aveſſe laſciato. E queſto è giuſto il caſo della *L. 1. ff. ſi quis aliquem, Qui dum*

Le leggi delle Pandette, e del Codice gli erano manifeſtamente contrarie.

captat

La legge prima delle Pandette parla di proibizione, non di violenza.

captat hæreditatem legitimam, dice Ulpiano, *vel ex testamento, prohibuit Testamentarium introire, volente eo facere testamentum, vel mutare, Divus Hadrianus constituit, denegari ei debere actiones, denegatisque ei actionibus Fisco locum fore*. In questa Legge adunque, in cui *denegantur actiones*, chi non vede, che non si parla di quel caso quando si usi violenza, o dolo per far testare, ma solamente quando si proibisca di testare, o di mutare il testamento già fatto? Ed in questo caso si denegano a chi ha la proibizione usata, le azioni per poter ritenere quell' eredità, che per legge, o per testamento antecedente gli spettava.

Così, come noi, hanno i Dottori quella legge interpretata.

Tale interpretazione, che noi diamo alla detta legge prima, come che tutt' altra da quella del difensor di D. Niccolò Buscè, pure ne sembra troppo naturale; e così pensammo doversi necessariamente intendere, allorchè con in mano il *ff. e Cod.* facevamo seriosa riflessione su quel doppio titolo, che regolar deve la decisione nella presente controversia; Ed abbiam poi avuto il piacere d' incontrarci in DD., i quali prima di noi aveano sì fattamente ragionato. Giova intanto registrarne qui alcuno.

Così la Glosa, ed Alessandro.

La Glosa comentando il titolo del *ff. si quis aliquem*, ecco come si spiega, *Cum Pater meus vellet condere testamentum, ego prohibui ire Notarium ad eum, quia volebam habere hæreditatem ejus ab intestato. Certe hanc hæreditatem debet habere Fiscus, & non ego; & idem si Pater meus instituit extraneum, & cum vellet mutare testamentum, extraneus non permisit venire Notarium*. Dunque il caso della *l.* 1. di Ulpiano è di colui, che abbia proibito di testare, o di mutar Testamento, non di colui il quale abbia violenza usata per far testare.

E la Glosa stessa nella *l.* 1. del *Cod. si quis aliquem* non altrimenti forma il caso. *Filius matri testari volenti impedimentum præstitit, quia coram Testibus ei interdixit, ne testamentum faceret, nec fecit; quæritur an admittendus sit ad successionem? Responde quod non*. Ed Alessandro sommando la stessa *l.* 1. del *Cod.* si spiega così: *venienti ab intestato, qui defuncti testari prohibuit, hereditas aufertur velut indigno*. E qui è da notarsi, che per torsi l' eredità al veniente *ab intestato*, come a indegno, debbe egli aver la proibizione usata.

Niuno però meglio del dotto Giovanni Brunnemanno ha dicifrato questo intrigo. Egli comentando la *l.* 1. e 2. del *Cod.*

si quis

si quis aliquem, scrive così, *Sed quod hic de Fisco dicitur, quamvis communiter ad utrumque casum extendatur, Peregr. de Jur. Fisc. lib. 2. tit. 6. num. 5. Menoch. lib. 2. arbitr. quæst. casu 395. num. 5. & sequ. melius tamen restringitur ad eum casum, quando quis testatorem, quominus testaretur prohibuit. Nam lex 1. ff. hoc tit. & lex 2. hoc tit. de prohibitione loquitur; & in l. 1. hoc tit. quæ de compulsione loquitur, nihil dicitur de Fisco; NEC EST EADEM RATIO IN PROHIBENTE, ET COGENTE, ET IN CASU COACTIONIS TESTAMENTUM EST IPSO JURE NULLUM. L. 20. §. fin. de testam. & sic sententiæ communi merito renunciamus, & hoc casu nullum Fisco locum relinquimus, cum præsertim in casu dubio contra Fiscum pronunciandum sit; & firmiter ita sentit cum Jasone hic nu. 3. Barry lib. 1. tit. 9. num. 10. Carpzov. parte 3. constit. 5. def. 16. vid. Vasq. de success. creat. §. 17. num. 5. & Bachov. in Wessem. ff. hoc tit. ubi iniquum id dicit, si agnatus insons alterius facto scelerato gravaretur, & in effectu consentit etiam Clarus §. Testamentum, quæst. 79. in fin. Et Panthschm. lib. 2. quæst. 22. & seq.*

Così il Brunnemanno, ed altri Autori.

Sicchè tutte le autorità per noi addotte dimostrano, che il Testamento fatto per violenza per dolo, o per false suggestioni sia nullo nullissimo, e che si rescinda solamente nel caso, che al Testatore di mutar volontà sia stato proibito; e non solo lo dimostrano le autorità addotte, ma è insegnamento espresso dello stesso Ulpiano nella *l. 1. ff. hoc tit.*. Anzi noi crediamo, che il dotto difensor di D. Niccolò Buscè, che abbiam inteso, ed intendiamo sempre nominare per cagion di onore, come nostro maestro che è, non diversamente abbia il Testo di Ulpiano inteso: dacchè egli nella sua dottissima Scrittura per D. Niccolò Buscè contentossi solo di recare le ultime parole della legge, *denegantur ei actiones*; bene avvisandosi, che riportando le antecedenti, si sarebbe chiaro veduto aver Ulpiano negate le azioni all' erede scritto, o legittimo nel solo caso, che egli avesse proibito al testatore di mutar volontà, o di far Testamento, *Dum captat hæreditatem legitimam, vel ex Testamento*.

Anche il Difensor di Buscè intese della stessa guisa le citate leggi, le quali poi tirava al suo proposito, servendo alla causa.

La legge 2. poi del Codice, ove pur si negano le azioni all' erede istituito, o legittimo, ed ove s' invita il Fisco, parla pure del caso della proibizione, e non di quello della violenza, o dolo; e le autorità dianzi recate, e segnante-

La legge seconda del Cod. parla anche della proibizione, e non della violenza.

mente quella del Brunnemanno non ci fa mentire: dacchè nel caso della violenza, o del dolo, o delle false suggestioni il testamento farà nullo; e nullo essendo, i venienti *ab intestato* si torran l' eredità, purchè essi stessi non abbiano al testatore violenza usata; perchè allora annullandosi il testamento, e ricadendo pure ad essi l' eredità *ab intestato*, il Fisco la torrà loro, perchè ricoperti della macchia dell' indegnità, che colla violenza al Testatore usata acquistaronsi.

Si reca la ragione della presente giunta.

Or se noi abbiam sì fattamente ragionato in questa giunta, non è certamente addivenuto, perchè avessimo voluto opporci per pompa d' ingegno alla dottissima Scrittura, e alla coraggiosa impresa del difensor di D. Niccolò Buscè. Cessi Dio dal suspicarsi in noi tanta tracotanza. L' abbiam solamente fatto, perchè essendosi la causa del Testamento di D. Domenico Gamboa trattata in quella Ruota stessa, dove assi a giudicar di questa causa; ed avendo avuto esito felice per D. Niccolò Buscè, potea forse talun credere di non esser nullo il testamento fatto per violenza, o per false suggestioni. (*) Ma pur quella causa non è ancor terminata; dacchè avverso della giudicatura del S. R. C. ne pendono le nullità; ed il vero motivo di essersi la prima volta guadagnata fu il difetto della violenza, e del dolo, che o non v' ebbe mai in quel testamento, o non si provò per gli eredi legittimi, come si par chiaro dalla stessa scrittura per D. Niccolò Buscè: Laonde potette bene il Sac. Cons. non tener conto delle opposizioni degli eredi legittimi: ma nel nostro caso, ove troppo manifestamente risaltano la violenza, e le dolose suggestioni, speriamo, e lo speriamo con fondamento, che tutt' altrimenti debba passar la faccenda.

(*) *La Causa del testamento di D. Domenico Gamboa non è terminata, essendovi il rimedio delle nullità.*

Nel Testamento del Gamboa non v' ebbe violenza, o dolo, o pur non fi ebbe provato.

Ma nel nostro caso v' ha violenza, e dolo, e fi son pienamente provati.

Capo II.
Si dimostra l' indegnità della persona del Dottor D. Luigi Antonio Baratta.

L' Argomento del primo Capo di questa nostra Scrittura, e la giunta a quello abbracciavano la dimostrazion della nullità del Testamento di Teresa Jannelli, perchè a lei dolosamente estorto dal fu D. Luigi Antonio Baratta. E comechè ci lusinghiamo di essere piucchè mezzanamente riusciti nel nostro impegno, pure ne sembra nostr' obbligo indispensabile di aggiunger ragioni, che escludono affatto il Dottor Baratta, ed i suoi Eredi dall' acquisto dell' eredità di colei, che ei *malis artibus* indusse a testare, *& æque malis artibus* proibì di mutar testamento.

Il fatto

Il Dottor Baratta reo di violenza, e di proibizione.

Il fatto per noi premesso dimostra D. Luigi Antonio Baratta reo di due colpe, primo di aver sedotta e sforzata Teresa Jannelli ad istituirlo erede; secondo di avere alla medesima proibita la rivocazion del Testamento. Or siccome la prima colpa, che tolse alla testatrice la libertà del volere, rese nullo il testamento per difetto intrinseco di un' atto sì fattamente solenne, qual' è quello del testamento; così la seconda rese il Dottor Baratta indegno di ricevere, ed acquistare per giudizio di colei, cui egli usò delle violenze, e violenze tali, che le tolsero il più, che all' Uomo moribondo può concedersi. Non è nostro il pensiero, ma è decision di Ulpiano nella *l.* 1. *ff. si quis aliquem: qui dum captat hæreditatem legitimam*, ei dice, *vel ex testamento, prohibuit testamentarium introire, volente eo facere testamentum, vel mutare, Divus Hadrianus constituit denegari ei debere actiones, denegatisque ei actionibus Fisco locum fore.*

Per l' uno, e per l' altro Capo l' eredità di Teresa Jannelli spetta a D. Pietro Tabegna, ed a D. Giovanni, ed a D. Saverio Tabegna, figli, ed eredi del fu D. Antonio.

Perciò noi abbiam sì fattamente divisa la difesa de' nostri Clientoli, ch' eglino abbiano a prendere l' eredità di Teresa Jannelli loro prozia, tra perchè il testamento di lei estorto le dal fu D. Luigi Antonio Baratta fu nullo per le violenze, e dolose suggestioni da lui usate; tra perchè egli proibì alla medesima di mutare quel testamento, in cui era stato istituito erede: E siccome della violenza usata a Teresa Jannelli nell' atto che incominciava a mutar Testamento v' ha negli atti pruova convincentissima *fol.* 56. *&* 57. 62. *ad* 78. *&* 137. *& seq.*, così per qualunque verso si consideri l' emergente presente, sempre il Dottor Baratta, ed i suoi Eredi sono esclusi dall' eredità di Teresa Jannelli.

Da tale eredità è escluso il Fisco.

Nè quì si dica, che il testo di Ulpiano nel secondo caso ammetta il Fisco, dacchè egli è chiaro, che quivi si chiama il Fisco a togliere l' eredità all' erede istituito, supponendosi, che egli lo era anche legittimo, come lo spiega il dotto Dionigi Gotofredo nel comento di questa legge, scrivendo così, *ei etiam velut indigno auferetur hereditas, qui adfinem, vel Cognatum, cui ipse ab intestato successurus erat, testamentum facere prohibuit, aut ne jure subsisteret operam dedit. Paul.* 5. *sent.* 12. §. 2. *adde legem secundam Cod. eod.*; o che per testamento antecedente avea all' eredità dritto acquistato, come si par chiaro per le parole del Testo, *dum captat hæreditatem legitimam, vel ex testamento*: ma nel nostro caso, non essendo il

do il Dottor Baratta, nè l' erede legittimo di Teresa Jannelli, perchè lo erano D. Pietro, e D. Antonio Tabegna *Testes super art. 4. fol. 62. ad 78.* nè essendolo in vigor del primo Testamento, come quello, che era nullo per il dolo da lui usato nell' estorquerlo alla Testatrice, non ha niente, che pretendere il Fisco, il quale non toglie mai l' eredità ai venienti *ab intestato*, quando eglino non abbiano qualche delitto commesso, che indegni dell' acquisto gli renda.

Le leggi, che chiamano il Fisco sono ite in disuso.

Oltrecchè vi ha ben del fondamento da poter dire, che questa parte del diritto Civile, che in tai casi chiama il Fisco alla successione sia già tempo ita in disuso; poichè nella *decisione 69.* di Mazzeo degli Afflitti, e nella 180. del Presidente de Franchis, nelle quali di nullità di Testamento trattossi, non si disse verbo del Fisco, nè v' ebbe tra i votanti chi sognasse di chiamarlo in mezzo.

E che veramente questa parte del diritto Civile sia stata dal foro sbandita, lo attesta il chiarissimo Antonio Perez nel *tit.* del *Cod. si quis aliquem testari prohibuerit, vel coegerit nu. 3. moribus hodiernis, hoc delictum coactionis, impedimentive testamenti, non tanta severitate plectitur. Etenim id, quod aufertur illi, qui coegit, attribuitur illis, qui id habituri erant ab intestato, & quod illi aufertur, qui impedivit testari, cedit quibus defunctus videtur testamento alioquin idem relicturus fuisse, ac ita non raro judicatum refert Ludovicus Charondas lib. 7. responf. 63. . . . . Julius Clarus pœnam juris Romani pro hoc delicto non esse in usu asserit §. falsum n. 26.* Ed ecco dunque il Fisco escluso per vecchia usanza, e per giudicature de' Tribunali.

Se mai il Fisco si ammettesse, il proibente, o il suo erede sarebbe tenuto al doppio ai venienti ab intestato.

E qualora fingasi il caso, che il Fisco volesse chiamarsi alla successione dell' eredità di Teresa Jannelli, togliendola agli eredi di D. Luigi Antonio Baratta, come ad indegni, neppur perciò D. Pietro Tabegna, e D. Giovanni, e D. Saverio figli, ed eredi di D. Antonio Tabegna ne sarebbono in danno, che anzi in una tal quale maniera ne avrebbon piacere, perchè in tale caso il proibente, o il suo erede sarebbono ad essoloro tenuti al doppio di quello, che l' eredità importa, o almeno all' equivalente; ed eccone un' acconcissima autorità di Giovanni Brunnemanno nel comento del titolo delle Pandette. *Si quis aliquem num. 1. & seqq. teneri tamen volunt prohibentem illi, cui Testator aliquid relicturus erat ad duplum ex Novella 134. cap. 3. Peregrinus de jure Fisci lib. 2. tit. 6.*

tit. 6. num. 8. Facbin. lib. 9. cap. 4. vel certe ad interesse convenire poteſt, qui doloſis perſuaſionibus, vel importunis ſolicitationibus teſtamenti factionem impedit. Harpm. Piſt. part. 3. queſt. 29. num. 2. & quos refert Carpz. part. 3. cap. 5. defin. 10., lo che pruova pure Bonifazio *de furtis §. 4. num. 85. Farin. de falſitate, & ſimulatione queſt. 161. per totum, Tuſc. lit. D. concluſ. 146. per totam, Peregrinus de jure Fiſci lib. 2. tit. 6. per totum, & Menoch. de arbitrar. Jud. caſu 395. num. 1. & ſeqq.* e queſto iſteſſo nel *num.* 17. fin' al 25. pruova darſi l'azione al veniente *ab inteſtato* contro di colui, che proibì al teſtatore d'iſtituirlo erede.

Conchiudendo adunque queſto ſecondo Capo diciamo, o il teſtamento di Teresa Jannelli fu nullo per le violenze, per il dolo, e per le preci importune uſate da D. Luigi Antonio Baratta, come ſi è evidentemente provato coll'eſame di più Teſtimonj, i quali depongon pure della confeſſion della Teſtatrice, la quale diceva nell'ultimo punto di ſua vita di eſſere ſtata ſedotta, violentata, e forzata da D. Luigi Antonio Baratta ad iſtituirlo erede. Locchè ſolo baſterebbe a far giudicare della nullità del Teſtamento per l'avviſo del teſtè citato Brunnemanno, e per il concorde ſentimento di altri DD., ed atteſa perciò la nullità del teſtamento di Teresa, l'eredità di lei debbe a D. Pietro, e a D. Giovanni, e D. Saverio figli, ed eredi di D. Antonio Tabegna eſſere reſtituita dagli eredi di colui, cui fu nel teſtamento iſtituito: o il teſtamento fu valido, e perchè l'erede in quello ſcritto proibì alla Teſtatrice di mutar volontà, e d'iſtituire D. Pietro, e D. Antonio Tabegna ſuoi congiunti più proſſimi, com'ella volea, e del che v'ha negli atti pruova troppo lampante; ed eſſendoſi perciò il Dottor Baratta reſo indegno di acquiſtare l'eredità di colei, cui proibì di mutar teſtamento; pure a D. Pietro, e a D. Antonio Tabegna, ed agli eredi di coſtui debbe l'eredità di quella ritornare.

Il Teſtamento di Teresa Jannelli fu dunque nullo. E perciò l'eredità di lei ſi appartiene a D. Giovanni, e a D. Saverio Tabegna, figli, ed eredi del fu D. Antonio, ed a D. Pietro Tabegna. Anche perchè il Dottor Baratta ſi reſe indegno di acquiſtarla, per la proibizione alla Teſtatrice uſata.

SE noi non andiamo errati con i due precedenti §. abbiam ſoddisfatto al noſtro obbligo, dimoſtrando la nullità del teſtamento di Teresa Jannelli, e l'indegnità della perſona del Dottor D. Luigi Antonio Baratta, che non permette ai ſuoi eredi di ritener l'eredità della nominata Teresa. I noſtri Avverſarj così come noi ſaranno, e debbono eſſer perſuaſi della ragione de' noſtri Clientoli; dacchè con infinite loro repli-

CAPO III.
SI RISPONDE ALLE OBBIEZIONI DEGLI AVVERSARJ.

Gli Avversarj non hanno fatto pruova contro del fatto premesso.

repliche, e colle loro istanze non hanno avuto mai lo spirito, e 'l coraggio di negare le frodi, e le dolose suggestioni dal Dottor Baratta usate per estorquere a Teresa Jannelli il Testamento, o le violenze praticate in proibendo alla medesima di mutarlo.

Oppongono solamente, la prescrizione, ed una rinunzia.

Ciò però non ostante non si ristanno essi dal fare altre opposizioni, alle quali ora incominciamo a rispondere. E primamente oppongono a' nostri Clientoli la prescrizione *fol.* 8. & 45. Secondamente una rinunzia contenuta in un' Istrumento di Divisione, stipulato nel 1722. tra il Reverendo D. Nicola, e D. Egidio Tabegna da una parte, e 'l Canonico D. Pietro, e D. Antonio Tabegna nostri Clientoli dall' altra *d. fol.* 45. All' una, ed all' altra opposizione darem noi pronta risposta.

La prescrizione non ha luogo nel Regno; perchè ordinariamente mancano i requisiti.

Risguardo alla prescrizione e' dicono, D. Pietro, e D. Antonio Tabegna meglio, che 44. anni dopo la morte di Teresa Jannelli oppongono la nullità del Testamento di lei, non debbono pertanto essere intesi. Noi rispondiamo, che la obbiezione è guari debole; ed è pur noto l' adagio del nostro foro, *In Regio non datur præscriptio*. Non pretendiamo già noi dire, che nel nostro Regno non v' abbia veramente uso di prescrizione; diciamo però sì bene, che per farsi ad essa luogo vi si richieggono que' tanto decantati requisiti del giusto titolo, e buona fede continuata per tutto il tempo della prescrizione, oltre del possesso non interrotto. Or nel nostro caso non osta la prescrizione per la mancanza de' requisiti suddetti, poichè dov' è mai il giusto titolo dell' eredità di Teresa Jannelli in persona di D. Luigi Baratta, se il Testamento di Teresa fu nullo, come l' abbiam noi nel primo Capo, e nella giunta a quello dimostrato? Dov' è mai la buona fede, se negli Atti risalta la pruova delle tante, e poi tante frodi usate dal Baratta per aucupar l' eredità di Teresa Jannelli? Che questi requisiti manchino, il fatto premesso lo chiarisce sufficientemente: Che senza di essi non corra la prescrizione è cosa chiara cotanto, che noi temeremeno, e temeremmo giustamente di offendere la dignità di quel Supremo Senato, ove aspetta giudicar di questa causa, se volessimo ciò con filza di Leggi, e DD. autorizzare.

Manca il giusto titolo.

Manca la buona fede.

Non possiamo però far a meno di dire, che nel nostro caso non è potuta giammai compiersi effettivamente la prescrizione col

giro

giro degli anni trenta, che sarebbero stati a tal' uopo necessarj; mercecchè D. Pietro Tabegna uno de' nostri Clienti nell' anno 1714. quando Teresa Jannelli si morì, era minore di età, e propriamente di anni 15. come apparisce dalla Fede del Battesimo *fol.* 140. *a t. lit. A.* Sicchè dagli anni 44. che numerano i nostri Avversarj dedur si debbono anni 4. mancanti all' età maggiore di D. Pietro Tabegna, essendo cosa risaputa, che l' età minore impedisce il principio della prescrizione *l. bonæ fidei* 48. *ff. de acquir. rer. dom. Surd. dec.* 3. *nu.* 3. Dunque rimangono anni 40. dai quali dedur si debbe pure il quadriennio della restituzione *in integrum*, che concedesi anche ai maggiori di età, e nel tempo stesso della prescrizione *L. unica Cod. si adversus usucapionem*, *leg.* 1. §. *fin. ff. ex quibus cauf. maj.*

La prescrizione, se mai corresse nel nostro caso, non ha potute compirsi.

Per la minorità di D. Pietro.

Per lo benefizio della restituzione in integrum.

Ed ecco, che per anni otto, cioè a dire fin' al 1722. non potè incominciare la pretesa prescrizione per la minorità di D. Pietro Tabegna, e per lo beneficio della restituzione *in integrum* a lui spettante per un quadriennio. E se fingasi, che non ostante la mancanza de' requisiti abbia la prescrizione potuto incominciare nel 1722., ella è certamente rimasta interrotta colle continue lagnanze de' nostri Clienti, i quali non potendo giudiziariamente sperimentar le loro ragioni contro di D. Luigi Antonio Baratta, tra perchè la sorte gli avea costituiti sotto la direzione di lui, *Testes super art.* 9. tra perchè la prepotenza del medesimo, e del fu D. Francesco Antonio, e di D. Niccolò suoi figli è stata sempremai eccessiva, *Testes super art.* 10., altro non hanno potuto fare, che lagnarsi continuamente delle oppressioni del Baratta, con dire, che l' eredità di Teresa Jannelli, come pubblica n' era la voce, e fama ad esso loro spettava, *Testes super art.* 11. *fol.* 62. *ad* 78. E tutto ciò atteso, e posto spezialmente l' impedimento a poter agire per lo despotismo del Baratta sopra le persone de' nostri Clienti, e per la prepotenza eccessiva de' possessori dell' eredità di Teresa, la prescrizione non ha certamente potuto correre. *Nam agere non valenti, non currit præscriptio*; e poi le lagnanze, ed ogni altro atto ancorchè privato l' anno sicuramente interrotta; dacchè contra i potenti basta la mormorazione ad interrompere la prescrizione; intorno a che abbiamo una famosa dissertazione di Gian Fridemanno Scneidero col titolo *De interruptione u-*

È stata continuamente interrotta.

D. Pietro, e D. Antonio Tabegna sono stati sottomessi alla direzione del Dottor Baratta.

Perciò non hanno potuto agire.

ſucapionis per murmurationem; E Giaſone *in l.* 4. §. *Celſus n.* 17. *ff. de acquir. poſſeſ.* preſſo Ceſare Urſillo *ad dec. Affl.* 282. *num.* 12. laſciò ſcritto, *quod quando quis juſto timore ductus, timet proteſtari coram adverſario, proteſtatio facta clam valet.*

E quando l' han potuto, ſono ricorſi al Giudice.

E pure i noſtri Clienti non ſi ſon fermati alle lagnanze, e private proteſte contra il Dottor Baratta, ed i ſuoi Eredi; ma toſto che ſi ſon veduti liberi alquanto dalla tirannide de' loro Avverſarj, a cui giacean ſottomeſſi, ſono giudiziariamente ricorſi ad implorare l' autorità della giuſtizia per farſi render ragione ſull' eredità di Tereſa Jannelli. Così eſſi nell' anno 1739. comparvero nella Corte locale, deducendo con iſtanza formale la loro pretenſione ſull' eredità di Tereſa, facendo in ſeguito notificare D. Franceſco Antonio Baratta figlio, ed erede del Dottor Luigi, *fol.* 130. *& ſeq.* Dunque allora reſtò la preſcrizione per l' intimazione interrotta, ancorchè fingaſi, che abbia potuto giammai incominciare a correre *l. nec bona Cod. de præſcript. cap. nihil de præſcript.* Rota *deciſ.* 9. *part.* 2. *recent.* Se dunque la preſcrizione non potè incominciare prima del 1722., e rimaſe interrotta per le continue lagnanze de' noſtri Clienti, e molto più per la notificazione legittima della loro pretenſione ſeguita nel 1739., non ſi è quella certamente compita, perchè dal 1722. fino al 1739. non ne ſono corſi anni 30. quanto ſarebbero ſtati neceſſarj per eſcludere l' azione de' noſtri Clienti. Dal 1739. in qua poi eſſi hanno continuato a querelarſi, ed a fare atti giudiziarj, come ſpezialmente fecero nel 1750., e nel 1756. *fol.* 126. *& ſeq. & fol.* 141. *& ſeq.*

Dunque la preſcrizione è ſtata interrotta.

Ma in Regno non v' ha eſempio di cauſa deciſa per lo ſolo titolo di preſcrizione.

Ma a che più diſtenderci ſu di queſto punto, ſe la difficultà del concorſo de' requiſiti neceſſarj ha fatto naſcere l' adagio di non darſi preſcrizione nel Regno? *Quia raro concurrunt requiſita* al dir del Cardinal de Luca: e ſe non v' ha eſempio di eſſerſi ancora deciſa cauſa per lo ſol motivo della preſcrizione, la quale ſecondo la fraſe dell' iſteſſo Giuſtiniano *eſt impium præſidium*, com' egli la chiamò nella Novella 9. ? e che non v' abbia eſempio di cauſa deciſa per queſto ſol motivo, eccone l' autorità di Ceſare Urſillo ad *Affl. dec.* 13. *n.* 9., il quale in propoſito di preſcrizione ſi ſpiega così. *Dico prout notavi infra in Deciſ.* 229. *& ita etiam hic tangitur, raro hodie cauſam determinari, prout in facto mihi fuit, per præſcriptionem, ex quo quaſi nunquam requiſita intervenient.* E nella *de-*

la *decis. 329. nu. 1. in fin. Ego ut dixi in dicta decis. 13. in prima præsumpt. nunquam ab annis 20., & nunc 26. quibus exercui officium Advocationis, potui in causis videre, vel obtinere, quod feratur sententia ex capite præscriptionis, etsi præscriptio ipsa recipiatur per Regiam Pragmaticam Juris utriusque censura.*

Adunque l' eccezion della prescrizione lunge dal nuocere a' nostri Clienti, giova loro, che gli Avversarj l' abbiano opposta, giacchè non avendo ragione d' inficiare la loro azione, sono ricorsi all'empio presidio della prescrizione; cosicchè hanno tacitamente confessato, che il Dottor Baratta, di cui essi sono eredi, abbia tanta tristizia usata per l' acquisto dell' eredità di Teresa Jannelli, che col titolo della prescrizione vorrebbero solamente ritenere: E non avendo essi la prescrizion provata, hanno certamente l' azion de' nostri Clienti stabilita, e confermata. Ecco come Bartolo *in l. non utique 12. ff. de exception:* istruisce gli Avvocati, e difensori di cause. *Caveat Reus*, ei dice, *ne sua exceptione firmet Actoris intentionem; ut esset, si Actori petenti mille, opponeret exceptionem compensationis, præscriptionis. Nam eo ipso fatetur se esse debitorem, ET SI IPSE NON PROBET PRÆSCRIPTIONEM, COMPENSATIONEM, SUCCUMBIT.*

Dunque la prescrizione opposta non nuoce a D. Pietro, e D. Antonio Tabegna.

Anzi giova loro.

Ma secondo il ragionar de' nostri avversarj, rimane assai più forte opposizione, e di maggior levatura, che quella della prescrizion non è, ed esclusiva affatto, come essi mostrano di credere, dell' azion de' nostri Clienti. Nasce questa, seguono essi a dire, da una Transazione, e rinunzia, che nell' anno 1722. D. Antonio, e D. Pietro Tabegna col Dottor Baratta stipularono. Questa è la forte opposizion degli avversarj, e perchè ella di prima giunta può sembrar di qualche merito, forz' è perciò sopra di lei intertenerci alquanto.

Seconda obbiezione.

Nell' anno 1722. piacque a D. Niccolò, e a D. Egidio Tabegna figli di Giambattista dividersi dalla comunione dei beni del quondam Carlo loro Avo, in cui erano fin' a quel tempo vissuti con D. Antonio, e D. Pietro Tabegna figli di Ottaviano, e Nipoti del nominato Carlo: ora come D. Antonio, e D. Pietro Tabegna erano allora giovani di età fresca, ed inesperti, ma quelchè è più, stavano intieramente subordinati, e sottomessi alla volontà, e direzion del Dottor Baratta, giacchè costui avea dato in moglie sua Sorella ad esso D. Antonio, come l' abbiam innanzi veduto colle de-

Divisione tra D. Pietro, e D. Antonio Tabegna, con D. Niccolò, e D. Egidio Tabegna seguita nel 1722.

D. Pietro, e D. Antonio Tabegna ſtavano allora ſotto la direzione del Dottor Baratta.

Il quale intervenne nell' Iſtromento di Diviſione, falſamente aſſerendo ſpettare a lui la terza parte de' beni di Carlo Tabegna.

poſizioni de' teſtimonj *ſuper artic. 9.*; così riuſcì facile ad eſſo Dottor Barattà, allorchè ſi ſtipulò l' Iſtromento di Diviſione preſentato negli atti, *fol. 39. ad 43.* di farſi nominare in detto Iſtromento ſu la falſa aſſertiva di ſpettare a lui la terza parte de' beni del quondam Carlo Tabegna, com' erede per l'intermezza perſona di Teresa Jannelli, del quondam Donato Tabegna figlio di Carlo. E con tale aſſertiva non vera, ſi framiſchiò nell' Iſtrumento ſuddetto, cedendo, e rinunciando detta terza porzione aſſerita a lui ſpettare, a D Niccolò, D. Egidio, D. Antonio, e D. Pietro Tabegna, a patto però, che coſtoro rinunziaſſero a lui, *omnia jura, omneſque actiones ſibi ipſis competentes ſuper bonis hæreditariis dictæ quondam Thereſiæ tam vigore legatorum factorum, ſeu conditorum per eamdem Thereſiam in teſtamento in ſcriptis clauſo, & ſigillato manu Magnifici Notarii Lucæ Silveſtro Campibaſſi, & in ultimo Codicillo per eamdem Thereſiam condito manu quondam Notarii Johannis Baptiſtæ de Pirro Cantalupi* (queſti ſono que' Codicilli, che il Notar Pirro rivelò in punto di morte aver falſato ad iſtigazione del Dottor Baratta, *fol. 132.*) *quam quovis alio titulo, & cauſis*. Da queſta tranſazione, dicono i noſtri avverſarj, non vi è ſcampo; ma pur v' ha per gli noſtri Clienti bello, libero, e ſpedito.

La preteſa rinuncia, e tranſazione cadde sù alcuni Legati, de' quali neppur ſi ſapeva il tenore.

Noi non neghiamo eſſer vero l' Iſtromento di Diviſione tra i Fratelli di Tabegna; ſolo ci maravigliamo, e reſtiamo ſtupefatti della deſtrezza, e ſagacità del Dottor Baratta, della quale più ſotto diremo qualche coſa, contendandoci per ora di dire coſa mai quell' Iſtromento riguardò, ſe non una ſemplice rinunzia di quello, che ad eſſi di Tabegna poteva ſpettare in vigor del Teſtamento, e Codicilli di Teresa Jannelli, come ſi par chiaro per le parole ſteſſe dell' Iſtromento da noi di anzi deſcritte? Oggi però i noſtri Clienti domandano l' intiera eredità *ab inteſtato* di Teresa Jannelli, perchè quell' Teſtamento, e Codicilli furono nulli, e perchè il Dottor Baratta ſi reſe indegno dell' eredità di Teresa per la proibizione a lei uſata. Dunque la preteſa Tranſazione, e rinunzia non oſta niente, potendo beniſſimo domandare l' eredità di Teresa *ex alio titulo*, non oſtante la Tranſazione. Così la Gloſſa *in l. 31. Cod. ſi de certa re:* ibi: *Si de eadem re experiar, ſi tamen ex alia cauſa, non obſtat Tranſactio, ſicut nec ſententia, ut ff. de except. rei judic. l. cum quæritur arg. ff. eo-dem.*

Oggi però ſi domanda l' intiera eredità di Teresa Jannelli.

Nè ſi

Nè si dica, che i nostri Clienti abbiano anche rinunziato alla ragione della pretensione dell' eredità *ab intestato* di Teresa, per quelle parole *quovis alio titulo*, giacchè è cosa risaputa, che quando le Transazioni si fanno per una certa, e determinata causa, tutte le parole, e clausule generali quanto si vogliono ampie si restringono alla causa espressa, e specifica della Transazione. *Baldus in summa leg. Cod. 31. si de certa re*: ibi: *clausula generalis refertur ad specificata*. Ed Alessandro sommando la stessa legge soggiugne: *generalia verba transactionis restringuntur ad rem, & causam de qua litigatur. Cardinal. de Luc. de feud. disc. 47. num. 8.* ibi: *quando autem concordia habet certam causam expressam, tunc magis de plano intrat dicta restrictio, ad quam tanquam accessoria, & famulativa referuntur verba quantumvis ampla, & generalia, ut bene apud Merlin. decis. 17. alias 428. nu. 7. & 8. part. 5. recent. & decis. Sicil. num. 118. Natura transactionis exposcit ut restringatur ad causam in ea expressam, & ad illud super quo disceptabatur in lite mota, seu movenda. Text. Clarus in l. si de certa Cod. de transact. ubi antiquiores, præcipue Bald. num. 4. Alexander, & Jas. qui latissime comprobant leg. si cum dies §. plenam ff. de arbitr. Decius cons. 63. num. 6. ubi loquitur in transactione super successione, virtute cujusdam Testamenti, & licet verba transactionis amplissima, & generalissima erant, inquit, restringenda, & referenda ad causam in testamento contentam. Menoch. lib. 3. præsumpt. 151. num. 8.*

D. Pietro, e D. Antonio Tabegna non hanno giammai rinunziato all' azione dell' eredità di Teresa Jannelli.

E si dimostra con autorità di leggi, e DD.

Che se dopo ciò dir si voglia, che i nostri Clienti abbiano anche rinunziato all' eredità *ab intestato* di Teresa Jannelli, per quelle stesse paroline *quovis alio titulo*, qual mai tanta premura, e qual inusitata liberalità del Dottor Baratta, che rilasciasse la terza parte di Carlo a D. Niccolò, e D. Egidio, allora quando D. Antonio, e D. Pietro erano i soli eredi legittimi di Teresa Jannelli? E qual necessità ebbe mai il Dottor Baratta di tale rinunzia? Dunque nel Testamento di Teresa v' ebbe ben del dolo, dai cattivi effetti del quale volea compar il Baratta, con istrappare una rinunzia degli Eredi *ab intestato*, quali erano D. Pietro, e D. Antonio Tabegna; ed ecco il perchè il Dottor Baratta si pose in mezzo a quell' Istromento di Divisione.

La preteſa rinunzia, e Transazione non potette cadere sull' eredità intestata di Teresa Jannelli.

Ma lasciando da banda questa congiettura del dolo del Baratta, che pur è fortissima, e deve farci argomentare il più, che gli

Si dimostra, che di quella rinun-

zia , e transazione non debbe tenersi conto .

Perchè D. Pietro , e D. Antonio Tabegna ſtavano ſubordinati al Dottor Baratta .

che egli potette praticare colla meſchina Tereſa Jannelli , diciamo , come mai di tal preteſa rinunzia , e tranſazione debbe tenerſi conto , ſe i preteſi rinunzianti , e tranſigenti erano intieramente ſubordinati al Dottor Baratta ? I teſtimonj eſaminati nel termine , *ſuper articulo 9. & 10.* non ci fanno mentire ; dacchè concordemente depongono la ſubordinazione de' noſtri Clientoli al Dottor Baratta , in cui trovavanſi nell' anno 1722. Dunque mancò loro l' intelligenza , e volontà di tranſigere .

Perchè il Teſtamento non fu oſſervato , o letto dalle parti .

A tutto ciò aggiungaſi quella diſpoſizion di Legge , la quale vuole , che dovendoſi tranſigere intorno a controverſie Teſtamentarie , non poſſa altrimenti farſi , che tenendo preſenti le ſpecifiche parole del Teſtamento ; ed eccone l' autorità di Cajo *in l. 6. ff. de tranſact. de his controverſiis , quæ ex teſtamento proficiſcuntur , neque tranſigi , neque exquiri veritas aliter poteſt , quam inſpectis , cognitisque verbis teſtamenti* : ciò che nel noſtro caſo non ſi è praticato , non vedendoſi nel preteſo Iſtromento di tranſazione inſerite quelle parole del teſtamento , e Codicilli di Tereſa , che poteano far luogo alla controverſia , che colla tranſazione volle deciderſi . Dunque anche per queſto capo non fu valida . *At vero* , ſcrive Antonio Perez , *in tit. Cod. de tranſact. nu.* 10. *de controverſiis , quæ ex teſtamento proficiſcuntur neque tranſigi , neque exquiri veritas aliter poteſt , quam inſpectis , cognitisque verbis teſtamenti . Et ideo communiter receptum eſt , tranſigentes inſpectioni , & cognitioni verborum teſtamenti renuntiare non poſſe , quod hæc conventio , & renuntiatio ſit contra jus publicum , cui privatorum , pactis derogari nequit , L. 7. §. 14. & l. 83. ff. de pact. Fab. in Cod. hoc tit. definit.* 1.

Perchè la preteſa rinunzia , e tranſazione fu leſiva nel triplo .

A moſtrar però l' intrinſeca nullità di tale preteſa tranſazione vi rimangono due fortiſſime incontrovertibili ragioni . La prima ſi è quella della leſione enormiſſima , poichè l' eredità di Tereſa Jannelli , a cui ſi pretende rinunziato aſcendeva , ſenza computare il contante , ed i mobili , per lo meno a ducati quattromila , come ſi è provato colle depoſizioni di tutti i teſtimonj , *ſuper art.* 21. , nè dagli avverſarj ſi controverte . All' incontro la preteſa terza porzione de' beni di Carlo Tabegna aſſerita rilaſciarſi dal Dottor Baratta non eccedeva il valore di ducati trecento , *teſtes ſuper art.* 25. E quantunque

gli Av-

gli Avversarj fianſi sforzati di provare, che detta terza parte rilaſciata aſcendeſſe a ducati 2000., non l' anno certamente provato: ma fingaſi, che l' abbiano, pure queſti preteſi ducati due mila furono rilaſciati a D Niccolò, D. Egidio, D. Antonio, e D. Pietro Tabegna, come dall' Iſtromento *fol.* 42. Sicchè a' noſtri Clientoli ne pervenne la ſola metrà, la quale ſecondo la pruova di eſſi, non oltrepaſſava ducati 150. *Teſtes ſuper art.* 25. *fol.* 62. *ad* 78. E ſecondo la pruova degli avverſarj giungeva a mille; ed eſſendo l' eredità di Teresa Jannelli, ſenza il contante, ed i mobili del valore di ducati 4000., vennero i noſtri Clientoli ad eſſer leſi aſſai più del triplò, nel qual caſo la Tranſazione rendeſi *ipſo jure* nulla. Così inſegnarono Bartolo, Angelo, ed Imola *in l. Lucius* 78. §. *fin. ff. ad Trebell. Cagnol. in l.* 2. *Cod. de reſcin. vendit. Dec. conſ.* 60. *num.* 4. *Tuſc. lit. T. concl.* 353. *num.* 1. *Gutt.* 2. *pract. quæſt.* 142. *de Franch. deciſ.* 159. *num.* 7. *Fachin. contr. cap.* 26. *Gabr.* 3. *com. de empt. & vend. concl.* 20. *nu.* 69. *Minſing. Cent.* 1. *obſerv.* 33. *Molin. de Primog. cap.* 9. *n.* 3. *&* 4. *Cevall. comm. quæſt.* 72. *nu.* 1. *Roland. vol.* 4. *conſ.* 28. *Gramm. dec.* 110. *Viv. dec.* 429. *num.* 3. *&* 4. *Gratian. cap.* 788. *num.* 1. *Mant. de tacit. lib.* 26. *tit.* 9. *num.* 23. *Anton. Fab. de error. Decad.* 8. *error.* 10. *l. in ſumma* 65. §. 1. *v. ſin autem evidens calumnia ff. de condict. indeb. l. dolus* 10. *Cod. de reſc. vend. l. ſi ſuperſtite v. ſane ſi leſa, & immodica C. de dolo malo*, ed a i ſopraſcritti Autori aggiungaſi il Cancerio, il quale dopo averlo provato con autorità, e ragioni, lo porta deciſo nella parte 1. *cap.* 13. *de empt. & vendit. nu.* 34. *& ſeqq.*

Perchè fu eſtorta con falſe aſſertive, e con mendacio, e dolo del Dottor Baratta.

La ſeconda ragione, a cui non v' ha affatto riſpoſta, naſce dalla falſa aſſertiva, colla quale quella preteſa tranſazione fu eſtorta; poichè D. Luigi Antonio Baratta aſſerì ſpettare a lui la terza parte de' beni di Carlo Tabegna, in vigor di Teſtamento di Donato Tabegna, di cui egli ſi aſſerì Erede pe l' intermezza perſona di Teresa Jannelli. All' incontro i noſtri Clientoli han prodotto *fol.* 128. Decreto di Preambolo del Dottor Fiſico Donato Tabegna, col quale Franceſco Antonio ſuo figlio fu dichiarato erede univerſale, e particolare di lui; ed han prodotti i Codicilli di eſſo Franceſcantonio, *fol.* 136. ne' quali *jure legati* laſciò ad Ottaviano Tabegna Padre di D. Antonio, e di D. Pietro quella terza parte di Carlo ſuo Avo, che a lui ſpettava per l' intermezza perſona di Donato ſuo Padre.

Ed ec-

Nel qual caso le rinunzie, e transazioni sono nulle.

Ed ecco come il Dottor Baratta si servì di falsa affertiva nell' estorquere quella pretesa Transazione, e rinunzia, la quale perciò solamente fu nulla, e di nessun vigore. *Una causa est*, Scrive Arnoldo Vinnio *part. jur. lib. 4. cap. 11. in fin. propter quam transactio improbatur, nempe si ex falsis Instrumentis fuerit interposita, l. penult. Cod. de transact. Cod. si ex fals. Instrum.. Antonius Perez in tit. Cod. de transact. num. 32.* ibi: *Porro ex falsis Instrumentis inita transactio, quamvis de his jus jurandum interpositum fuerit, retractatur, & res reponitur in pristinum statum l. 42. hoc tit.. Quod procedit quocumque modo detecta fuerit falsitas, sive agendo, sive excipiendo: nec interest a quonam, sive ab eo, cum quo transactum est, sive a tertio forte; cujus interest falsum detegi, locus est dispositioni dictæ legis 42. idque sive Civiliter, sive criminaliter super falso procedatur.*

Ancorchè giurate.

E che quando le transazioni, e rinunzie fiano state estorte con affertive non vere, non possano convalidarsi neppur per forza del giuramento, è disposizione espressa della citata legge penultima *Cod. de transact.* ibi: *quamvis jus jurandum de his interpositum sit, etiam civiliter falso revelato, eas retractari præcipimus*, ove nota il Gotofredo *lit. R. jurata transactio eatenus rescinditur, quatenus est facta prætextu falsorum instrumentorum l. 7. Cod. ad l. Cornel. de falsis.* E Giacomo Cancerio *cit. par. 1. cap. 13. num. 39.* Scrive così. *Estque observandum, quæ ex transigentis dicto promanarunt, eo usque subsistere, donec contrarium probetur; ut per Cravet. cons. 17. num. 12. lib. 4. Lancellot. Gallia cons. 27. num. 34. in cujus Consilii fine dicit, non posse ei succurri, qui dolose versatus est in aliquo contractu, dicitque Rimin. dict. cons. 315. num. 11. maxime id procedere, UBI PER MENDACIUM ADVERSARII fuisset deventum ad transactionem.*

Si risponde all' ultima opposizione.

Dalle cose sin' ora per noi ragionate si par chiaro, che la pretesa rinunzia, che si crede contenuta in quell' istromento di Divisione non osti niente a' nostri Clienti: ma pur ci rimane a dileguare altro dubbio, il quale abbiam inteso mussitare da taluno de' nostri avversarj. Cioè, egli dice, che che ne sia della sussistenza, e valore di quell' istromento di divisione, D. Pietro, e D. Antonio Tabegna hanno con quell' atto accettato il Testamento di Teresa Jannelli, contro al quale non possono perciò far parte alcuna in Giudizio.

Veramente l' opposizione, siccome è nuova, così è graziosa assai; e dopo che abbiam noi discoverte le tante fraudi messe

in opra

in opra dal Dottor D. Luigi Antonio Baratta nella ſtipulazion di quel contratto, non ſappiam vedere come da eſſo alcun conſenſo de' noſtri Clientoli voglia ricavarſi. Ma continuando noi ad eſſer liberali (ſenza però pregiudicar il vero) coi noſtri avverſarj, diciamo, che quando anche eſſi eſpreſſamente, e con atto di pubblica accettazione aveſſero il Teſtamento di Teresa Jannelli approvato, non è oggi interdetto loro d' impugnarlo *ex capite nullitatis*; poichè le noſtre Leggi permettono, anche dopo l' accettazion del Legato dire di nullità di quel Teſtamento, in vigore di cui il Legato ſiaſi ricevuto. Così Paolo *in l. 43. ff. de hæred. petit. Poſtquam Legatum a te accepi, hæreditatem peto: Atilicinus quibuſdam placuiſſe ait, non aliter mihi adverſus te dandam petitionem, quam ſi Legatum redderem.* Sicchè non impediſcono le Leggi la petizion dell' Eredità dopo l' accettazion del Legato, ma ſolamente ordinano la reſtituzione di eſſo. Queſto ſolo potrebbero pretendere gli Avverſarj; ma eſſi ſon perſuaſi, che i noſtri Clientoli non hanno ricevuto niente in vigore di quel Teſtamento, che oggi accaggionano di nullità, e perciò ricorrono ad altri ripieghi, eſſendo che quelchè nell' Iſtromento di diviſione il Dottor Baratta enunciava di rinunziare a D. Pietro, ed a D. Antonio Tabegna era loro per gli Codicilli di Franceſcantonio Tabegna dovuto, come l' abbiam noi antecedentemente dimoſtrato.

Dimoſtrandoſi, che quando il Teſtamento è nullo poſſa ſempre impugnarſi, anche dopo l' accettazion del Legato.

Per confermar però vieppiù, che a' noſtri Clientoli competa azion ſull' eredità di Teresa Jannelli per cagion della nullità del teſtamento di lei, ci piace addurre altro luogo dello ſteſſo Giureconſulto Paolo, ed è la *l. 5. ff. de his, quæ, ut indignis auferuntur*: ibi: *Poſt Legatum acceptum, non tantum licebit arguere falſum Teſtamentum, ſed & non jure factum contendere . . . . De eo vero, qui Legatum accepit, ſi neget jure factum eſſe teſtamentum, Divus Pius ita reſcripſit: Cognati Sophronis licet ab hærede inſtituto acceperant legata, tamen ſi ejus conditionis fuerit viſus, ut obtinere hæreditatem non poſſit, & jure inteſtati ad eos cognatos pertinet, petere hæreditatem ipſo jure poterunt.*

Il Giureconſulto Paolo adunque nelle due riportate leggi chiaramente ne inſegna, che ben poſſa impugnarſi il teſtamento dopo l' accettazion del legato, allora quando il teſtamento non *ſit jure factum*, o quando la condizion dell' erede ſia tale,

 che egli

che egli non possa ritenere l' eredità ; quali due cose maravigliosamente concorrono nel nostro caso : dacchè quel testamento, che oggi da' nostri Clientoli s' impugna, non fu legittimamente fatto, ma estorto con tante, e poi tante pratiche ingannevoli, e dolose : e la condizion dell' erede istituito era tale, che non potea ritenere l' eredità, per l' indegnità contratta colla proibizione alla Testatrice usata di mutare il suo primo testamento.

E se mai altre autorità, o leggi s' incontrassero, le quali sembrassero escludere l' impugnazion del testamento dopo l' accertazion di esso, queste cerramente non ostano, poichè debbono intendersi della querela d' inofficiosità, e non di quella della nullità del testamento. Lo stesso Paolo nella citata legge 5. *ff. de bis, quæ ut indignis* rotondamente l' insegna ibi: *inofficiosum autem dicere non permittitur*. Così pure dell' inofficiosità parlano la *legge 24. dell' istesso* titolo, la legge 10. *ff. de inofficioso*, *la legge 8. in fin. Cod. eod.*

E leggi, le quali potrebbero allegarsi in contrario parlano della querela d' inofficiosità, non di quella della nullità.

E la differenza nasce da questo, che la querela d' inofficiosità è un beneficio d' un dritto privato, che si accorda dalle leggi al figlio, per rimuovere da se l' ingiuria fattagli dal Padre colla diredazione. Ma la nullità del testamento è un difetto di diritto pubblico, cui neppur volendo può rinunziarsi ; imperciocchè non dipende dalla volontà privata convalidare il testamento, il quale sia di sua natura nullo. Così il gran Cujacio nel comento della legge *Papinianus 8. ff. de inofficioso testamento*, così la Glosa, e Bartolo nella stessa legge *verbo contendere*. E Paolo comentando la legge suddetta si spiega in questi termini *In isto casu, etiam si scienter accepto legatum, non prohibeor postea dicere nullum, postquam non fuit in mea potestate validare*. Parole notabili per lo fatto presente.

Baldo *in lege si pars §. illud ff. de inofficioso testamento* trattando la stessa quistione la risolve affermativamente. E finalmente la Rota Romana *in Romana hereditatis de Borelli 26. Junii 1606. coram Ludovico decis. 271.* lo decise Sinodalmente.

RECAPITOLAZIONE DELLA PRESENTE SCRITTURA.

ECcoci al termine, che ci eravamo prefissi. Nostra intenzione fu dimostrare, come il Dottor Baratta estorse a Teresa Jannelli con dolo, forza, inganno, e false suggestioni il Testa-

Teſtamento, e l' abbiam fatto chiaro colla depoſizione del Canonico D. Serafino Spina, *ſuper. art.* 1. 2. *&* 3., colla fede del fu Sacerdote D. Pietro Chiovitti, i quali depongono delle lagnanze, e Confeſſioni di Tereſa preſſo a morire *fol.* 56. *&* 57. 62. *& a t.* 137. *& ſeq.* e colle Depoſizioni di cinque altri Teſtimonj eſaminati nel termine, *ſuper* 1. 2. *&* 3. *art. fol.* 62. *ad* 78. Suſſeguentemente abbiam dimoſtrato, che lo ſteſſo D. Luigi Antonio Baratta proibì alla nominata Tereſa di mutar quel Teſtamento, che egli le avea doloſamente eſtorto *citt. foll.* 56. *&* 57. 62. *ad* 78. 137. *& ſeq.*. Indi ragionando ſu tale incontraſtabile fatto, abbiam provato con chiare diſpoſizioni di leggi, con inſegnamento di DD., e con autorità di coſe giudicate la nullità del Teſtamento di Tereſa; e l' indegnità della perſona del Dottor Baratta; onde abbiam conchiuſo eſſerſi fatto il caſo della morte di Tereſa *ab inteſtato*, e perciò doverſi l' eredità di lei a D. Giovanni, e a D. Saverio Tabegna figli, ed eredi di D. Antonio, ed a D. Pietro Tabegna a quella congiunti più proſſimi in grado di ſucceſſion legittima; dimoſtrando ancora eſſere eſcluſo il Fiſco da tale eredità. Innoltre abbiam dimoſtrato non eſſere gli Avverſarj riuſciti nel loro diſegno di ripulſare i Teſtimonj de' noſtri Clienti, e di non oſtare loro la preſcrizione, e la preteſa rinuncia oppoſte; per non aver potuto la preſcrizione giammai correre per mancanza de' requiſiti, nè aver potuto compierſi per la minorità di D. Pietro Tabegna, e per eſſere ſtata di continuo giudizialmente, ed eſtragiudizialmente interrotta; E la preteſa Tranſazione fu eſtorta nel tempo, che D. Pietro, e D. Antonio Tabegna erano ſottopoſti intieramente alla direzione, ed arbitrio del Dottor Baratta; nè riguardò l'eredità inteſtata di Tereſa Jannalli, la qual abbiam dimoſtrato poterſi ben' oggi domandare, quando anche ſi fingeſſe, che i noſtri Clientoli aveſſero il teſtamento di lei accettato. Ed ultimamente abbiam dimoſtrato, che la preteſa Tranſazione fu leſiva nel triplo, e fu eſtorta con falſe aſſertive.

Pertanto, tutto ciò atteſo, rimane a noi la certa, e ſicura ſperanza, che il Supremo Senato del Sacro Conſeglio debba dar luogo, come ſempre ſuole, alla giuſtizia, la qual ſi appartiene a D. Pietro Tabegna, ed a D. Giovanni, ed a D. Saverio Tabegna, figli, ed eredi del fu D. Antonio, con condannare D.

Niccolò Baratta figlio, ed erede di D. Luigi, *fol.* 9. & 19. D. Nicoletta Baratta figlia, ed erede del fu D. Franceſcantonio, figlio, e coerede con D. Niccolò dello ſteſſo fu D. Luigi, e 'l Magnifico Curatore delle altre figlie, ed eredi di D. Franceſcantonio Baratta, a rilaſciare in benefizio di eſſi Zio, e nipoti di Tabegna l' intiera eredità, e beni ereditarj di Tereſa Jannelli deſcritti negli articoli 12. *ad* 23. *fol.* 53. & 54. *una cum fructibus perceptis a die mortis* di Tereſa Jannelli, come ne hanno formalmente fatto iſtanza *fol.* 185.

Napoli li 14. Febbrajo del 1761.

Saverio Maria d' Andrea.

(XXXVII)

Si trascrive la fede del Canonico D. Serafino Spina sistente negli atti, *fol.* 56. & 57. ratificata nel termine ordinario *fol.* 62. & 63.

REverendissimo Signore. Il Canonico D. Pietro, e Antonio Tabegna Fratelli germani della Città di Bojano, con suppliche umilmente espone a V. S. Reverendissima, come avendo pretensione su l' eredità delle quondam Camilla Jannelli loro Ava, e di Teresa Jannelli sorella della detta Camilla, e prozia respettive d' essi supplicanti, hanno preinteso, che il Signor Canonico Decano D. Serafino Spina si trovò presente nel tempo della morte della detta Teresa Jannelli, che volendo rivocare il Testamento già fatto, mandò chiamando il Notaro per fare altra disposizione a favore d' essi supplicanti, il quale Notaro essendo già venuto, incominciava a stendere la nuova disposizione della detta Teresa Jannelli a favore d' essi supplicanti, quando sopragionti congionti di essa Teresa, che esso Signore Canonico può sapere, con persuasive artificiose, ed autorità distolsero la moriente dall' altra disposizione, che già avea incominciata a fare di tutto ciò, quale ricusa fare; supplicano perciò V. S. Reverendissima ordinare, che attesta quello, che da esso può saperssi, *ut Deus &c. Per Reverendum Canonicum Spina fiat petita fides veritatis cum juramento sub pœnis &c. Campobassi die* 12. *Augusti* 1758. *Franciscus Maria Paganus Vicariis Generalis*: A tenore del soprascritto ordine della Reverendissima Curia so piena, ed indubitata fede, anche con giuramento *tactis pectore &c.* da ratificarla ogni qual volta occorresse. Io qui sottoscritto D. Serafino Canonico Decano Spina della Città di Bojano, e con verità attesto di aver conosciuta la quondam Signora Teresa Jannelli di questa medesima Città; E l' hò conosciuta nella sua propria Casa, dove io pratticava coll' occasione, che essendo Sacerdote insegnava di leggere due figlioli Nepoti della medesima Teresa, cioè Nicola, e Veneranda Visco; e distintamente mi ricordo la sudetta Teresa Jannelli inferma della sua ultima infermità, e mi ricordo, che sentendosi gravata dal male, mi disse *D. Serafino mio sono stata citata da Domine*

 Dio,

Dio , e già me ne moro. Io a questo li dissi ; che il morire era tributo , che si dovea pagare , e perciò , che avesse pensato a salvarsi l' anima con lasciare la roba a chi spettava , e l' anima a Dio . Essa mi rispose , che già avea fatto Testamento , e dichiarato erede de' suoi beni il Signor D. Luigi Baratta (questo Signore Luigi Baratta era stato Marito della sopradetta Veneranda Visco, la quale era già morta senza figli) , e lagnandosi Teresa , diceva : *Povera Teresa Jannelli a casa del Diavolo , per aver fatte le cose a beneplacito di Baratta* . Io vedendola così angustiata gli dissi , che ancora era tempo di rimediare , e che potea fare un' altra disposizione , e lasciare li beni a chi spettavano . Essa ciò inteso , soggiunse , *e lo posso fare ?* Io risposi : certo che lo puoi fare, perchè essendo morta Veneranda è uscita la carne dalla pignata. *E s'è così* , ripigliò essa Teresa , *chiamatemi un Notajo*. In effetto fu chiamato il Reverendo D. Matteo Pirone Arciprete di Castelpetroso , dimorante all' ora in questa Città per ordine della Reverendissima Curia ; e giunto questo sudetto Arciprete in Casa , e vicino al letto dell' Inferma , li domandò se l' occorreva di farsi Testamento , perchè esso era Notaro Apostolico . Teresa li rispose : *io per questo fine l' ho fatto chiamare* ; e così l' incominciò a manifestare la sua volontà , dicendoli , che lasciava eredi de' suoi beni gli figli di Ottaviano Tabegna suoi Nepoti , e che rivocava l' altro Testamento : frattanto , che l' Arciprete Notar anzidetto scriveva questa disposizione , giunse furiosamente dalla sua Massaria il sopradetto Luigi Baratta , fatto chiamare a posta di tutta fretta da una sua Sorella Anna Maria Baratta , il quale D. Luigi passando per avanti il letto della inferma Testatrice , in presenza del sudetto Notaro , ed altre persone, disse con voce alta : *Signora Ava , o fede , o morte* . Dalle quali parole atterrita la povera Teresa Jannelli inferma gittò un sospiro , in presenza del quondam Sacerdote D. Pietro Chiovitto mio paesano , e poi disse al Notaro Arciprete , che avesse pazientato fin a nuova sua chiamata . Che se poi veramente avesse fatto perfezionare detto Testamento io non lo sò . Sò benissimo , che Teresa Jannelli di questa infermità morì , e dopo la sua morte si sparse voce per Bojano , che le robe delli Jannelli erano parte delli Tabegna , e parte del Convento di S. Francesco. Questo è quanto mi ricordo,

e con

e con giuramento teſtificò, e di propria mano ho ſcritta, e ſottoſcrivo la preſente, Bojano oggi li 14. d' Agoſto mille ſettecento cinquant' otto, dico 1758.: Così è Serafino Canonico Decano Spina *manu propria* : Che la ſopraſcritta firma ſia di proprio carattere del Reverendo Signor Canonico D. Serafino Spina a me ben cognito; e così quella in piedi del retroſcritto memoriale ſia di proprio carattere del Reverendiſſimo Signor D. Franceſco Maria Pagano Vicario Generale della Reverendiſſima Curia di queſta Città di Bojano, l' atteſto io Saverio Spina Regio Notaro di detta Città, ed in fede richieſto, ho ſigniato: *Et adeſt ſignum Notarii*.

Fede del fu Sacerdote D. Pietro Chiovitti ſiſtente negli atti *fol.* 137. *& ſeq.*

ILluſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signore: Il Manſionario ſopranumerario D. Pietro Tabegna, ed Antonio ſuo Fratello di queſta Città di Bojano umiliſſimi ſervi di V. S. Illuſtriſſima, con ſuppliche l' eſpongono, come preintendendo, che il Sacerdote D. Pietro Chiovitto di queſta iſteſſa Città fu preſente in tempo ſi ſtava facendo l' ultimo ſuo nuncupativo Teſtamento Tereſa Jannelli loro pro-Zia, e ſorella di Camilla Jannelli loro Ava, con volere detta Tereſa rivocare altro Teſtamento, e donazione fatte antecedentemente in beneficio del Dottor Luigi Baratta a perſuaſive del medemo; e perchè già la ſudetta Tereſa ſi era chiamato il Notaro per fare tali rivocazioni, ma giunto detto Baratta tutto infuriato dalla Maſſaria, diſtolſe la detta Tereſa per l' autorità, che avea, e per la ſuggezzione ne tenea dalla ſua deliberata ultima volontà; e perchè i ſupplicanti hanno pretenſione ſopra l' eredità tanto di detta Tereſa, che della predetta Camilla, ſupplicano intanto V. S. Illuſtriſſima ordinare al ſuderto D. Pietro Chiovitto facci con giuramento fede di verità, ſotto pena di ſoſpenzione, ricuſando quella fare, e l' avran a grazia, ut Deus: *Fiat petita fides veritatis cum juramento per Reverendum D. Petrum Chiovitto, ſub pœnis &c. Boviani die* 30. *Novembris* 1739.: *Dominicus Antonius Epiſcopus Bojanen.*, *& Sep.*

In eſecuzione del retroſcritto ordine di Monſignor Illuſtriſſimo da me quì ſottoſcritto D. Pietro Chiovitto di queſta Città di Bojano ſi fa vera, reale, ed indubitata fede, anche con giuramento *tactis pectore* da ratificarla tante volte, quantevolte ſarà neceſſario, qualmente mi ricordo beniſſimo la ſu Signora Tereſa Jannelli di queſta ſudetta Città, e preciſamente nell' ultima ſua infermità, che io mi portai a ſua Caſa per farli una viſita, coll' occaſione, che io dalla medema ne ricevea molte Meſſe a celebrare per ſua devozione al ſuo Altare di S. Anna, che ſtava eretto nella Chieſa del Convento di S. Franceſco, per aver inteſo, che la medema ſtava gravemente inferma, come in fatti così la trovai, e domandandoli, come la paſſava, eſſa mi riſpoſe, che ſtava aſ-

ſai

ſai gravata dal male, e che già era ſtata citata dal Signore Iddio, e che ſe ne moriva, ed io a queſto gli riſpoſi, che ogni Uomo, che naſcè deve morire, onde, che ſi aveſſe uniformata al volere di Dio, e ſopportare con pazienza l' infermità, con penſare ſolo a ſalvarſi l' Anima. A queſto mi riſpoſe, che eſſa dubitava ſalvarſi l' Anima, per avere donate le ſue robe al Dottor Luigi Baratta, con avèrlo anche laſciato erede, e che il detto Baratta l' avea forzata a ciò fare, con far eſcludere gli veri eredi dall' eredità, cioè i ſuoi pronepoti Antonio, Pietro, e Creſcenzo figli del Signor Ottaviano Tabegna, e che per tale effetto ſi avea mandato chiamando il Notaro per rivocare tale diſpoſizioni fatte in beneficio del detto Baratta, con farle a beneficio de' ſudetti ſuoi cari pronepoti, ſentendoſi così mordere la ſua coſcienza, per non avere altri parenti più ſtretti. E dopo poco tempo giunſe il Signore Arciprete di Caſtelpetroſo di caſata Pirone, non ricordandomi il nome, il quale era Notaro Apoſtolico, non ritrovandoſi in queſta Città Notaro Publico; queſto lo fece ſedere in una Sedia, e li ſe ponere avanri un boffettino, e li diſſe, che eſſa voleva farſi nuovo Teſtamento, con rivocare gl' altri fatti in beneficio del ſudetto Dottor Baratta, e che la ſua deliberata volontà era di laſciare erede di quanto da eſſa Tereſa ſi poſſedeva alli ſuoi Pronepoti Antonio, Pietro, e Creſcenzo figli del Signore Ottaviano, il quale Ottaviano era figlio di ſua Sorella Camilla Jannelli, rivocando anche le donazioni fatte al medemo Baratta, che per iſtigazione, luſinghe, ed inganni del medeſimo avea fatte, eccetto di alcuni legati fatti di pia diſpoſizione; e nel mentre il detto Notaro ſtava ſcrivendo tale diſpoſizione, giunſe tutto infuriato dalla Maſſaria il detto Dottor Luigi Baratta, il quale fu mandato chiamando appoſta dalla ſua Sorella di nome Anna Maria Baratta, e così entrando nella ſtanza dell' inferma Signora Tereſa Jannelli, ad alta voce diſſe, *che coſa fate Signora Ava*; o *fede*, o *morte*, da' quali voci atterrita detta Tereſa, diede un ſoſpiro, e poi diſſe al detto Notaro Apoſtolico, che aveſſe avuto pazienza per all' ora, che lo avrebbe dinuovo mandato chiamando; e licenziatoſi il detto Notaro colli Teſtimonj, la ſudetta Signora Tereſa principiò a piangere, ſi accorò, e non parlò più, ed il giorno ſeguente ſe ne morì, e morta, che fu ſi diceva publicamente

da tut-

da tutti di queſta Città di Bojano, che le robe della ſi
ta Teresa Jannelli l' aveva laſciate alli figli del Signor
raviano Tabegna. Queſto è quanto mi ricordo, e con g
mento depongo, e ſo fede, e ne ho fatto ſcrivere la p
te di mia propria volontà, e ſottoſcritta di mio propri
gno. Bojano 9. Decembre 1739. : Io D. Pietro Chi
ſo fede, *ut ſupra &c.*: Che la ſopraſcritta firma ſia di
pria mano, e carattere del Reverendo Signor D. Pietro
vitto, e la firma in piedi del preſcritto memoriale, c
di propria mano dell' Illuſtriſſimo Monſignor D. Dome
tonio Manfredi Veſcovo di Bojano, e che li medemi
tali, l' atteſto io Antonio Spina Regio Notaro della
ta Città di Bojano, ed in fede richieſto, ho ſignato: *E
ſignum Notarii*.

VA1
1516419